

==== Anno XXIII - N. 5 ====

==== Maggio 1924 =====

# BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

—————  
PUBBLICAZIONE MENSILE DEL  
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

—————  
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

♦ ♦ ♦ ROMA ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ Via Boncompagni, 30 ♦ ♦ ♦  
—————

*La nuova legge sull'immigrazione negli Stati Uniti d'America* . . . . . Pag. 389

**Notizie sull'emigrazione e sul lavoro** . . . . . » 397

*Società delle Nazioni.* — La XII sessione del Consiglio di Amministrazione del B. I. T. (397) — La tratta delle donne e dei fanciulli (398) — Riunioni internazionali nel 1924 (398) — Emigrazione e istruzione operaia internazionale di Amsterdam (399).

*Italia.* — Il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (399).

*Belgio.* — L'esercizio del commercio per gli stranieri (400).

*Bulgaria.* — Il lavoro straniero (400).

*Francia.* — La diserzione nelle campagne (401) — Le condizioni del mercato del lavoro nel primo trimestre 1924 (402)

— Riduzioni ferroviarie per lavoratori stranieri (403).

*Grecia.* — Il costo della vita e i salari (403).

*Inghilterra.* — L'emigrazione degli operai qualificati inglesi (404).

*Jugoslavia.* La nuova legislazione sul lavoro. (405).

*Spagna.* — L'emigrazione spagnuola (407).

*Svezia.* — Le condizioni del lavoro e la disoccupazione nel 1923 (407).

*Svizzera.* — L'Emigrazione (407).

*Argentina.* — La cultura dell'olivo (408) — L'insolazione causa d'infortunio sul lavoro (408).

*Canada.* — La legislazione sociale nel 1923 (409) — Collocamento e assistenza di coloni inglesi (410).

*Cile.* — Il mercato del lavoro (410).

*Columbia.* — Entrata degli stranieri nel territorio della repubblica (410).

*Venezuela.* — La possibilità di collocamento di mano d'opera straniera (411).

*Stati Uniti d'America.* — Immigrazione d'intellettuali (411).

*Australia.* — L'aumento della popolazione e l'immigrazione (411).

*Africa del Sud.* — L'Immigrazione (412).

*Madagascar.* — La questione della mano d'opera (412).

**Azione del Commissariato** . . . . . » 414

Il contributo del Commissariato generale dell'emigrazione alla diffusione della cultura geografica in Italia. Il IX. Congresso geografico Italiano (414).

**Movimento dell'emigrazione italiana** . . . . . » 419

A) Emigrazione complessiva (419).

B) Emigrazione transoceanica (421).

C) Emigrazione non transoceanica (428).

**Leggi straniere ed accordi internazionali sull'immigrazione e sul lavoro . . . . .** *Pag.* 438

*Belgio.* — Legge belga contro gl'imbarchi clandestini (28 luglio 1923 (438).

*Brasile* — Decreto che stabilisce la concessione di favori alle imprese costituite per lo sviluppo della coltivazione del cotone (439).

*Repubblica di S. Marino* — Legge sull'ufficio per l'emigrazione temporanea in Europa (441).

**Azione italiana all'estero . . . . .** » 443

**Varie . . . . .** » 444

**Atti Ufficiali . . . . .** » 447

*Leggi e Decreti.* — Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 543.

Ordinamento degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri (447). — Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, sulla riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile (451). — Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 767, Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (455).

*Atti di Amministrazione.* — Deliberazione Corte dei Conti sul conto consuntivo del Fondo per l'Emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (457).

*Circolari* (458).

**Bibliografia . . . . .** » 466

# LA NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE negli Stati Uniti d'America.

L'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti d'America, dal 1° luglio 1924 verrà disciplinata secondo le norme stabilite dalla nuova legge 26 maggio 1924 approvata dal Congresso e dal Presidente della Confederazione Nord-Americana, dopo lunghi ed appassionati dibattiti.

Si reputa opportuno esporre qui sistematicamente le linee generali della nuova legge, in attesa di poterne dare il testo integrale, col relativo regolamento di applicazione, tutt'ora in elaborazione.

La legge distingue coloro che chiedono di essere ammessi negli Stati Uniti in tre categorie:

- 1° non immigranti;
- 2° immigranti fuori quota;
- 3° immigranti di quota.

E' necessario esaminare partitamente ogni categoria, vigendo per ciascuna norme diverse.

## NON IMMIGRANTI (Art. 3).

Sono considerati non immigranti, e sono pertanto esenti dalle disposizioni restrittive della legge di quota e in modo assoluto per quanto concerne l'ammissione, gli stranieri che appartengono alle classi seguenti:

- a) i funzionari governativi, le loro famiglie, il loro seguito, i loro domestici ed i loro impiegati;
- b) coloro che si recano negli Stati Uniti soltanto per un soggiorno temporaneo (non più di sei mesi), sia per ragioni d'affari sia per diporto;
- c) coloro che debbono soltanto attraversare gli Stati Uniti per recarsi in territori limitrofi;
- d) i marittimi che sbarcano negli Stati Uniti per imbarcarsi su altra nave, secondo le norme qui appresso indicate;
- e) gli stranieri che si recano agli Stati Uniti unicamente per

esercitare il commercio secondo le disposizioni di un trattato di commercio e navigazione esistente.

La loro libera ammissibilità negli Stati Uniti non esclude che tutte queste persone, eccetto i funzionari ed i marittimi, possano essere richieste di depositare una cauzione a garanzia della loro partenza dagli Stati Uniti non appena cessi la qualità che ha loro permesso l'ingresso (Art. 15).

#### IMMIGRANTI FUORI QUOTA (Art. 4).

Appartengono a questa categoria e non vengono computati in quota gli stranieri delle seguenti classi :

1° Figli o figlie non coniugati sotto i diciotto anni, e moglie di un cittadino americano, che però risiede negli Stati Uniti al momento in cui richiede alle Sue Autorità che sia concesso ai suoi congiunti di raggiungerlo.

2° Stranieri residenti negli Stati Uniti, che vi ritornano dopo un temporaneo soggiorno all'estero. La libertà di movimento di questi cittadini è dalla nuova legge ampiamente assicurata (articolo 10) mercè la istituzione di un certificato speciale ottenibile a Washington dal Commissario generale dell'immigrazione, che permette loro di assentarsi dagli Stati Uniti per il periodo di un anno, periodo che può anche essere esteso su domanda del competente Console Americano.

3° Coloro che al momento della loro domanda di ammissione negli Stati Uniti, da almeno due anni esercitavano la professione di ministro di culto, o di professore di Scuola superiore, Università o Seminario e che si recano agli Stati Uniti allo scopo di continuare in tale professione. Insieme con costoro sono ammissibili le loro mogli e i loro figli non coniugati e minori di 18 anni che li accompagnano o si recano agli Stati Uniti per raggiungerli.

4° Gli studenti maggiori dei 15 anni, che si recano agli Stati Uniti, allo scopo di studiare in una delle scuole autorizzate dal Ministro del lavoro.

Queste scuole hanno assunto l'impegno di avvertire immediatamente il Ministro del lavoro non appena uno studente abbia finito i suoi corsi.

5° I nati nel Canada, Terranova, Messico, Cuba, Haiti, S. Domingo, Zona del Canale, o in un Paese dell'America centrale o meridionale, le loro mogli e figli non coniugati e minori dei 18 anni, sia che vengano coi rispettivi mariti e padri o li seguano per raggiungerli.

#### IMMIGRANTI IN QUOTA (Art. 5).

Sono computati in quota tutti gli altri indistintamente, senza distinzione di parentela con cittadini americani e con residenti negli Stati Uniti o di professione e mestiere.

A ciascun paese è assegnato il 2 % del numero degli stranieri di quella nazionalità residenti negli Stati Uniti nel 1890 (art. 1).

La quota assegnata all'Italia si aggira sui quattromila (1) e soltanto 1/10 di tale numero può avere dal Console Americano il permesso di partire per gli Stati Uniti (visto d'immigrazione) ogai mese.

#### VISTI CONSOLARI E VISTI D'IMMIGRAZIONE.

##### *(Immigration Certificates)*

In base alla nuova legge i non immigranti soltanto continuano ad avere il solito visto al passaporto come d'uso. Per gli altri è introdotto il sistema del visto d'immigrazione che si distingue anch'esso in visto d'immigrazione fuori quota e visto d'immigrazione di quota, ma che consiste sempre materialmente in una copia della domanda di emigrazione fatta dall'emigrante secondo le norme più appresso indicate (articolo 2). Naturalmente il visto fuori quota (art. 8) si può ottenere soltanto comprovando dinanzi al Console Americano, in modo superiore ad ogai sospetto, di aver diritto alla categoria privilegiata. La prova presenta speciali difficoltà nel caso di coloro che reclamano l'esenzione per ragioni di parentela con cittadini americani (n. 1, art. 4).

Essi, per l'art. 9, debbono, a mezzo del rispettivo marito o padre residente in America, ottenere che il Console degli Stati

(1) Al momento di andare in macchina s'ignora quale sarà il numero preciso: la Commissione federale che deve fare il calcolo degli stranieri delle varie nazionalità ammissibili negli S. U. non ha ancora ultimato il suo lavoro.

Uniti in Italia sia autorizzato dal Dipartimento di Stato a concedere il visto.

A tale effetto il genitore o marito residente agli Stati Uniti, deve inoltrare domanda al Commissario generale dell'immigrazione a Washington, indicando : 1° il suo nome e indirizzo ; 2° perchè e come è cittadino americano ; 3° il nome e indirizzo di colui che lo impiega, o, se è solo, l'indirizzo del suo ufficio ; 4° il grado di parentela del richiamato ed il luogo dove questo ha risieduto fino al momento della domanda ; 5° altre informazioni necessarie ; 6° l'assicurazione della sua capacità a mantenere\* il richiamato. La domanda deve essere giurata davanti un notaio od un Console ed accompagnata dalla dichiarazione, pure giurata, di due cittadini degli Stati Uniti, da cui risulti che essi ben conoscono il richiamato e ritengono la sua deposizione veritiera, e che egli può mantenere il richiamato.

Quanto al visto d'immigrazione vero e proprio (art. 7), esso si concede dal Console americano agli immigranti di quota.

Come già si è detto, questo visto d'immigrazione è piuttosto che un visto, un documento, e cioè consiste in una copia della domanda d'immigrazione dello straniero, la quale deve essere in doppio esemplare.

Quanto a detta domanda, la legge prescrive che essa indichi quanto appresso : *a*) l'intero ed esatto nome e cognome del richiedente, il sesso e razza ; *b*) la data e il luogo di nascita, i luoghi di residenza per i cinque anni immediatamente precedenti alla domanda ; *c*) se l'emigrante è coniugato o scapolo, i nomi e luoghi di residenza della moglie, marito o figli minorenni ; *d*) professione od occupazione ; *e*) connotati ; *f*) capacità di parlare, leggere e scrivere ; *g*) nomi e indirizzi dei genitori, e, se entrambi defunti, dei parenti più prossimi nel paese dal quale l'emigrante proviene ; *h*) porto d'ingresso negli Stati Uniti, e destinazione finale ; *i*) scopo e durata dell'andata in America, e, se l'emigrante si dirige ad un parente o amico, l'indirizzo di lui ; *l*) se l'emigrante è mai stato in prigione, in un istituto pei poveri, o pei pazzi, o se vi sono stati i suoi genitori ; *m*) se ritiene di essere considerato come un emigrante fuori quota ; *n*) se appartiene ad una delle categorie che sono escluse dagli Stati Uniti, in base alla legge 1917 (art. 3), cioè a grandi linee,

psicopatici in genere, condannati, anarchici, prostitute, arruolati con contratto di lavoro o aventi il biglietto pagato da non parenti, ecc.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra, debbono essere firmate dall'emigrante e certificate dal giuramento da lui prestato nelle mani del Console.

A questa domanda deve pure essere allegato, se ed appena possibile, pure in duplicato, il *dossier* dell'interessato, cioè tutti i documenti pubblici relativi al richiedente (certificato penale, atto di nascita, foglio di congedo, ecc.).

E' questa serie di documenti che il Console vede (art. 2), sulla quale si pronunzia e che infine converte nel cosiddetto visto di immigrazione, aggiungendovi: la nazionalità dell'emigrante, se è immigrante di quota o no, la data in cui si rilascia il visto, le informazioni aggiuntive richieste dalla legge sull'immigrazione, la fotografia del latore, il numero del visto. Questo numero dovrà essere ripetuto sul passaporto.

Mentre per la domanda del visto l'emigrante dovrà pagare un dollaro (art. 7), per il visto stesso dovrà pagare 9 dollari (art. 2). Il visto d'immigrazione è valido per quattro mesi (art. 2) e non sarà considerato scaduto se era ancora valido quando l'emigrante si è imbarcato per gli Stati Uniti.

Il Console Americano avrà sempre la facoltà di rifiutare il visto, se dai documenti sottopostigli risulterà che l'emigrante non è ammissibile negli Stati Uniti in base alle leggi sull'immigrazione; nè il fatto che il Console ha dato il suo visto darà diritto all'emigrante di sbarcare negli Stati Uniti, se, giunto colà, risulterà, in base alla visita delle autorità di immigrazione, che egli è inammissibile (art. 2).

La nuova legge (art. 18) introduce il sistema che non gli emigranti effettivamente arrivati contino, bensì i visti emessi. Se poi questi non sono usati perchè l'emigrante non parte ed è respinto all'arrivo, o sono usati impropriamente perchè dati ad un emigrante fuori quota, essi vengono egualmente considerati come adoperati, e non può essere emesso un altro visto in luogo di quello non usato.

## PREFERENZE IN QUOTA.

L'art. 6 della legge stabilisce che sia accordata preferenza fino al 50 % della quota :

1°) al figlio non coniugato di un cittadino degli Stati Uniti, minore dei 21 anni, oltrechè al padre, alla madre, al marito, alla moglie di un cittadino americano di 21 anni o più.

2°) All'immigrante esperto in agricoltura ed a sua moglie e figli minori di 16 anni.

Per gl'immigranti di cui al 1° capoverso, la preferenza può soltanto essere ottenuta mediante istanza fatta dal cittadino americano in America, al Commissario generale dell'immigrazione, seguendo le modalità alle quali già si è accennato a proposito dell'ammissione fuori quota delle mogli e figli sotto i 18 di cittadini residenti agli Stati Uniti.

## LA QUOTA DOPO IL 1° LUGLIO 1927.

L'articolo 11 avverte che dopo il 1927 cesserà di aver corso il sistema della quota del 2 % sul censimento degli stranieri del 1890, e entrerà invece in vigore il sistema delle « origini nazionali », pel quale il numero degli immigranti annuali sarà limitato a 150,000, e distribuito tra le varie nazionalità in ragione della proporzione che esse avevano per la loro origine nazionale, rispetto alla popolazione totale degli Stati Uniti nel 1920.

## CITTADINANZA.

Agli scopi della legge, la cittadinanza (art. 12) è determinata dal Paese di nascita, trattando come paesi a sè, quelli pei quali fu fatto computo separato nel censimento del 1890, ma tenendo presente che :

1° La cittadinanza di un minore dei 21 anni, non nativo degli Stati Uniti e accompagnato da un genitore, sarà determinata dalla cittadinanza del genitore, se questi ha diritto ad un visto d'immigrazione e, se accompagnato da ambo i genitori, dalla cittadinanza del padre se questi ha diritto ad un visto d'immigrazione.

2° Se una moglie è nata in uno Stato diverso da quello del marito e la sua quota è esaurita, potrà entrare colla quota del marito se questa non è già esaurita e se egli l'accompagna.

3° Un immigrante nato negli Stati Uniti ma che ha perduto la cittadinanza americana, si considererà nato nel Paese di cui è ora cittadino, e se non ha acquistato alcuna altra cittadinanza, si considererà nato nel paese da cui viene.

#### DEPORTAZIONE.

L'articolo 14 commina la prigione e la deportazione per lo straniero, pel quale, in qualunque momento dopo il suo ingresso negli Stati Uniti, si trova che vi è entrato irregolarmente o vi si è trattenuto più del tempo concessogli.

#### MULTE PER IL TRASPORTO ILLEGALE DI IMMIGRANTI.

Chi trasporterà agli Stati Uniti (art. 16) un emigrante sprovvisto di un visto d'immigrazione valido o un emigrante di quota provvisto di visto d'immigrazione fuori quota, dovrà pagare al ricevitore delle dogane, oltre che l'importo del nolo da restituirsi all'immigrante, la somma di 1000 dollari, a meno che il vettore non possa provare che ha esercitato ogni ragionevole diligenza.

Il vettore che trasporterà agli Stati Uniti un emigrante affetto da idiozia, demenza, imbecillità, epilessia, inferiorità psicopatica costituzionale, alcoolismo cronico, tubercolosi o da malattia vergognosa o contagiosa, dovrà (art. 27) pagare una multa di 1000 dollari; per ogni altro difetto scopribile con una attenta visita medica, dovrà pagare 250 dollari, mentre per aver portato un analfabeta, dovrà pure pagare una multa di dollari 1000. Inoltre, egli dovrà rimborsare l'importo del viaggio all'emigrante.

La nave non potrà ripartire dagli Stati Uniti se non avrà versato le multe suddette o dato congrua cauzione.

Infine, una multa da 200 a 1000 dollari dovrà pagare chi porta un emigrante a sbarcare negli Stati Uniti in luogo diverso da quello fissato dai funzionari dell'immigrazione.

#### MARITTIMI STRANIERI.

Ogni nave (art. 19) che arriva negli Stati Uniti dovrà presentare all'Ufficiale di immigrazione una carta di sbarco in tri-

plice copia per ciascun membro dell'equipaggio, indicando inoltre quale posto esso occupi sulla nave e se intenda o meno sbarcare negli Stati Uniti. Se dalla visita medica risulta che un marittimo è ammissibile negli Stati Uniti, gli è consegnata una carta di sbarco recante la sua fotografia, l'impronta digitale, il nome della nave, e coll'indicazione della data dell'arrivo e della durata della carta stessa.

Quando il marittimo parte, è tenuto a restituire la carta di sbarco al Comandante della nave. La nave sarà condannata a pagare una multa di dollari 1000 per ogni marittimo pel quale le disposizioni di cui sopra saranno state violate, e così per ogni marittimo che sbarcherà senza il permesso e nonostante la decisione contraria dell'Ispettore dell'immigrazione.

#### L'ONERE DELLA PROVA.

L'articolo 24 stabilisce che l'onere della prova del diritto di entrare negli Stati Uniti graverà d'ora innanzi sullo straniero, come graverà su di lui l'onere di stabilire il suo diritto di rimanere negli Stati Uniti, provando che egli vi è entrato legalmente.

Per questa ultima evenienza l'interessato avrà però la facoltà di chiedere al Dipartimento del lavoro la produzione del suo visto d'immigrazione.

#### LEGGE DEL 1917.

L'art. 26 dichiara che la legge del maggio 1924 integra e non sostituisce la legge generale sull'immigrazione.

#### CLAUSOLA DI SICUREZZA IN CASO DI INCOSTITUZIONALITÀ.

L'articolo 33 avverte che se una norma della legge o l'applicazione di essa dovesse essere attaccata di incostituzionalità, il resto della legge rimarrà in vigore, come l'applicazione della norma ad altre persone o circostanze.



# Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

## SOCIETA' DELLE NAZIONI

**La XXI Sessione del Consiglio di Amministrazione del B. I. T.** — Sotto la presidenza del signor Arturo Fontaine, delegato del governo francese, l'8 aprile u. s., si è riunito a Ginevra il Consiglio d'Amministrazione del B. I. T. Sullo stato delle ratifiche delle convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro e sull'influenza che tali ratifiche avrebbero esercitato su alcune nazioni vicine, ha avuto luogo fra i membri del Consiglio uno scambio d'informazioni e di punti di vista. Sulla ratifica della convenzione delle otto ore, rispondendo al rappresentante austriaco degli operai, il segretario parlamentare del Ministero del lavoro britannico ha dichiarato che il suo governo aveva elaborato ed approvato un progetto, tendente alla ratifica della convenzione di Washington, da presentare alla Camera dei Comuni prima di Pasqua. Il delegato governativo ed il delegato patronale italiani, hanno precisato a qual punto si trovino le convenzioni in Italia.

Il gruppo operaio ha poi attirato l'attenzione del Consiglio sul prolungamento della giornata del lavoro in Alta Slesia. E' noto che allorchè fu firmata la convenzione tedesco-polacca di Ginevra, i negozianti, temendo che la legislazione polacca fosse meno favorevole di quella tedesca, stabilirono che nell'Alta Slesia polacca gli operai avrebbero dovuto godere condizioni di lavoro non inferiori a quelle della legislazione tedesca, avendo la Germania una legislazione evoluta. Oggi si constata una situazione opposta, poichè la giornata di lavoro è più prolungata nell'Alta Slesia tedesca che nell'Alta Slesia polacca.

Il gruppo operaio s'è di nuovo pronunciato contro le deroghe al principio della convenzione di Washington ed ha attirato l'attenzione del direttore sulla ripercussione che avrebbero avute le deroghe accordate. Il delegato operaio tedesco ha affermato che tali deroghe sarebbero rimaste come eccezioni e non avrebbero costituito un precedente per i paesi stranieri concorrenti. Il gruppo patronale ha fatto le sue riserve sull'opportunità di questo nuovo dibattimento. Il presidente ha richiamato la mozione votata all'unanimità dal Consiglio nella sua ultima sessione, affidando al direttore il compito di adoprarsi alacramente per la ratifica di tutte le convenzioni adottate dalle Conferenze internazionali del lavoro.

Il Consiglio d'amministrazione ha esaminato successivamente il rapporto del direttore sull'attività generale dell'ufficio durante gli ultimi mesi. Esso si è accordato intorno alla composizione ed al compito delle Commissioni delle inchieste scientifiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro, determinando il modo in cui si sarebbero dovuti designare gli esperti chiamati a contribuire al compito di alcune di tali Commissioni: assicurazioni sociali, igiene, disoccupazione, statistica del lavoro, mutilati. Il Consiglio ha poi preso atto del rapporto preparato dall'Ufficio sull'applicazione in tutti i paesi del principio della libertà sindacale iscritto nella parte XIII del trattato di pace, decidendo di proseguire e di completare questo lavoro collo studio della giurisprudenza in materia.

Il Consiglio ha infine discusso il rapporto della Commissione del bilancio, occupandosi quindi delle relazioni fra il territorio della Saar e l'Organizzazione internazionale del lavoro; ha preso atto dei voti trasmessi dalla Conferenza internazionale degli statistici del lavoro, tenuta a Ginevra nel novembre ultimo, convocando per il febbraio 1925 una nuova loro conferenza, che si occuperà specialmente della classificazione delle industrie, delle statistiche sul costo della vita, della disoccupazione, ecc.

La prossima sessione si aprirà a Ginevra il 14 giugno.

**La tratta delle donne e dei fanciulli.** — La Commissione della Società delle Nazioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli ha affrontato, mercoledì 9 aprile, la questione dell'emigrazione nei suoi rapporti colla tratta. A tale scopo ha preso atto d'un memoriale dell'Ufficio internazionale del lavoro relativo alle misure legislative adottate in diversi paesi per la protezione degli emigranti. Ha quindi dato incarico a un Sottocomitato composto di rappresentanti dell'Italia, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Associazione ebraica per la protezione delle donne e delle fanciulle, di preparare un esposto dei pareri della Commissione sull'importante problema.

La Commissione, volendo dare altra forma ai rapporti annui forniti dai governi, sulle misure da essi adottate per combattere la tratta, ha elaborato, a questo proposito, un progetto di questionario.

**Riunioni internazionali nel 1924.** — Durante il corrente anno avranno luogo, secondo l'ordine appresso indicato, le seguenti riunioni internazionali:

- |    |        |  |
|----|--------|--|
| 2  | giugno | IV Sessione del Comitato preparatorio per le Conferenze generali sull'oppio - Ginevra. |
| 11 | »      | XXIX Sessione del Consiglio - Ginevra.   |
| 16 | »      | VI Conferenza internazionale sul lavoro - Ginevra.                                     |

- 16 giugno Adunanza della Commissione dei mandati permanenti - Ginevra.
- 28 » Unione internazionale delle Associazioni per la lega delle Nazioni - Lione.
- 30 » X Sessione della Commissione mista provvisoria per la riduzione degli armamenti - Ginevra.
- 30 » Adunanza del Comitato per il coordinamento del lavoro delle due Commissioni per riduzione di armamenti - Ginevra.
- luglio Adunanza del Comitato dell'allocazione - Ginevra.
- agosto Giochi internazionali dei Giovani esploratori - Copenhagen.
- 1° settembre V Assemblea della Lega delle Nazioni - Ginevra.

**Emigrazione e istruzione operaia internazionale di Amsterdam.** — Il Comitato direttivo dell'Internazionale operaia di Amsterdam ha stabilito di porre all'ordine del giorno della Conferenza internazionale, che avrà luogo a Praga nell'autunno prossimo, le seguenti questioni:

- 1) Obbligo per gli operai stranieri di iscriversi nel sindacato di mestieri dei paesi dove immigrano;
- 2) rapporti fra le centrali nazionali e le federazioni professionali fra i paesi d'emigrazione e quelli di immigrazione;
- 3) quali organizzazioni possono essere create nel seno dei sindacati regolari dei paesi di immigrazione allo scopo di assicurare la tutela dei diritti degli operai immigrati.

Ha pure stabilito di indire un'inchiesta sullo stato dell'istruzione operaia nei vari paesi, e poi una conferenza internazionale sui vari problemi dell'educazione operaia, da tenersi a settembre, preferibilmente a Oxford (Inghilterra).

## ITALIA

**Il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima.** — Con Regio decreto in data 18 aprile 1920, n. 744, il Ministero della pubblica istruzione, previ accordi con i Ministeri dell'agricoltura, della marina e dell'industria, erigeva in Ente Morale il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. Il primo progetto per la creazione di tale ente fu esposto dal professor Levi Morenos, attuale segretario del Consorzio, al Congresso delle scuole popolari di Milano, nel novembre 1916. Scopo del Consorzio è di sviluppare la educazione professionale della maestranza marittima nei litorali italiani, nelle colonie e nei protettorati, promuovendo, sussidiando e coordinando scuole elementari preparatorie per adulti analfabeti e scuole

popolari per la maestranza richiesta dalla navigazione di lungo corso, cabotaggio, ecc.; corsi speciali per minorenni, sufficienti a prepararli alla patente, per la conduzione di motobarche, per marinaj autorizzati al comendo e per il conseguimento del grado di padrone. Il Consorzio si propone inoltre di integrare l'azione dell'insegnamento, con uffici di consulenza tecnica specialmente nei riguardi dell'emigrazione marittima per l'esercizio della pesca; col promuovere e sussidiare piccole biblioteche per la gente di mare; con l'organizzare mostre e raccolte tecniche a sussidio didattico e con tutte quelle iniziative atte a migliorare l'abilità tecnica della maestranza addetta alle industrie marittime.

## BELGIO

**L'esercizio del commercio per gli stranieri.** — A differenza di quanto si richiede in parecchi altri paesi, nel Belgio nessuna autorizzazione o denuncia è necessaria per l'esercizio del commercio. Il registro del commercio ivi non esiste; e, dopo la guerra, la patente, che i commercianti li stabiliti dovevano una volta pagare, è stata abolita. Il commerciante straniero, poi, non deve compiere alcuna formalità per esercitarvi le sue funzioni; per lui basta il permesso di soggiorno rilasciato dal Ministero degli affari esteri (Ufficio: Rue du Commerce, 111) e può iniziare senz'altro gli atti di commercio, essendo soggetto alla sola tenuta dei libri di commercio (giornale, libro degli inventari, ambedue bollati dal Tribunale di commercio; copialettere) destinati ad essere presentati al Fisco per le imposte, e al Tribunale in caso di giudizio. A tutto questo fa eccezione l'apertura di spacci di bevande alcoliche, la quale è rigorosamente subordinata: 1) all'autorizzazione del Comune; 2) alla concessione di una licenza ed al relativo pagamento di una tassa eguale al triplo del valore locativo annuo dei locali, ove lo spaccio viene esercitato.

## BULGARIA

**Il lavoro straniero.** — L'immigrazione dei lavoratori stranieri in Bulgaria ha avuto negli ultimi tempi notevole incremento, avendo gli agenti consolari bulgari all'estero rilasciato parecchie vidimazioni a numerosi lavoratori desiderosi di stabilirsi in quello Stato. Il pericolo di aumentare la disoccupazione, tuttavia, ha indotto il Governo a impartire istruzioni ai suoi rappresentanti nei paesi stranieri, i quali dovranno, d'ora in poi, richiedere la decisione del Governo sui casi dubbi, rilasciando le vidimazioni soltanto a quei lavoratori stranieri i

quali possano dimostrare di non potere esercitare il loro mestiere nel paese d'origine o possano provare di possedere contratti già sottoposti dal datore di lavoro, al parere del Ministero del lavoro bulgaro. La polizia, inoltre, ha avuto istruzioni di riferire su tutti i casi di lavoratori stranieri già collocati in Bulgaria, allo scopo di conoscere se essi soddisfino o meno alle suesposte condizioni.

## FRANCIA

**La diserzione delle campagne.** — Nella seduta del 21 dicembre 1923 della *Section agricole* del *Musée Social*, il signor Riverain, membro dell'*Académie d'agriculture*, riferì a lungo sui *provvedimenti da prendersi per legare all'agricoltura le famiglie numerose*.

Il Riverain s'intrattenne ad illustrare le iniziative a questo scopo prese dal *Syndicat des agriculteurs du Loir-et-Cher*, che anche nel 1923 ha organizzato un concorso fra le madri di famiglie numerose, ammettendo a parteciparvi le madri di almeno sette figli.

Lo stesso *Syndicat* ha stabilito di venire in aiuto delle famiglie a partire dal quarto figliuolo, purchè il maggiore non abbia raggiunto l'età di 14 anni, prendendo a proprio carico l'affitto della casa familiare e procurando a tali lavoratori il godimento gratuito di un mezzo ettaro di terra. Per tutto il dipartimento del Loir-et-Cher, si ritiene che da 350 a 400 famiglie possano avvantaggiarsi di tali provvedimenti. Del resto, il *Syndicat* è in buone condizioni finanziarie. Per l'anno 1922, l'ammontare dei suoi affari è stato di 20 milioni di franchi, e sono stati realizzati fr. 196,000 di avanzo (*bonis*). Con una razionale organizzazione del credito agricolo, si potrebbe anche prestare a un tasso ridotto una vacca ai lavoratori rurali agricoli poveri che non posseggono per lo più che una capra e pochi conigli. La vacca (detta *vache en baillage*) permette loro di migliorare l'alimentazione dei ragazzi e procura alla famiglia nuove risorse che aiutano a far fronte alle spese comuni. L'affittuario ha la proprietà di tutti i prodotti e specialmente dei vitelli, la cui vendita gli permetterà forse di acquistare più tardi la vacca avuta in prestito.

Dalla discussione che seguì sul rapporto del Riverain, risultò che nel dipartimento dell'Ille-de-France, paese di grande cultura, si ricorre al *soprasalario familiare*, in denaro, che è stato organizzato con grande soddisfazione dei lavoratori. Il soprasalario è pagato dall'*Union des Syndicats* alla donna, ogni mese, con « *mandat carte* ». Esso è proporzionale al numero dei figli e comincia a partire dal terzo: 10 franchi al mese pel terzo, 10 pel quarto, 15 pel quinto, 20 pel sesto, finchè i ragazzi non abbiano raggiunto l'età di 14 anni. Una famiglia con quattordici figli può riscuotere mensilmente 340 franchi. Si passano, inoltre, 50 franchi alla madre di famiglia per la nascita del suo terzo figlio, dietro presentazione d'un dupli-

cato del certificato di nascita. Essa riceve pure, tre mesi dopo, altri 50 franchi, dietro presentazione di un certificato di vita. I mezzi necessari per assicurare il pagamento dei soprasalari sono ottenuti mediante un contributo di 6 franchi per ettaro che s'impongono i proprietari fondiari. Dalla stessa discussione risultò pure che, in conseguenza dello spopolamento delle campagne, nei dintorni di Vendôme e in tutta la vallata del Loir, si incontrano numerose case abbandonate.

**Le condizioni del mercato del lavoro nel primo trimestre 1924.** — Dall'inchiesta trimestrale, fatta dal Commissariato generale dell'emigrazione pei primi tre mesi del corrente anno sulle condizioni del mercato estero del lavoro, risulta che il numero dei nostri connazionali residenti nella vicina Repubblica ascende a circa 550 mila persone con leggera tendenza all'aumento, determinata dal principio della stagione lavorativa. Il mercato del lavoro è discreto. Si nota crescente richiesta di operai; 2341 in gennaio, 3578 in febbraio 8880 in marzo; in tutto 14.719 operai contro 6.620 dello scorso trimestre. Tumultuoso, invece, è stato il mercato finanziario, a causa della fantastica discesa del franco e della sua brillante ripresa.

La nostra mano d'opera è molto richiesta nell'industria della costruzione e nell'industria mineraria e metallurgica; sono anche richiesti i tegolai, gli scalpellini, i boscaioli, i carbonai ecc. Nella agricoltura i nostri lavoratori sono sempre più apprezzati. Quanto alla mano d'opera femminile, essa è richiesta nelle industrie tessili e nella ceramica; molto richieste sono le domestiche. Notevole è il movimento immigratorio italiano, il quale supera di molto quello degli Stati esteri in Francia. Contro 19.688 lavoratori italiani entrati in Francia durante il trimestre, ne sono usciti 4829; entrata netta 14.000, numero rilevante se si consideri l'attuale periodo di crisi dei lavori nelle regioni devastate. I salari tendono leggermente al rialzo; così il salario dei manovali è salito da frs. 1,50 l'ora a 1,70 e 2, quello dei tegolai da frs. 1,25 a 1,60. Durante il periodo della discesa del franco (gennaio-febbraio), si è avuto una recrudescenza di scioperi tendenti ad un aumento dei salari; molti di questi movimenti operai si sono composti con la concessione di un certo aumento; così nella industria tessile gli operai hanno accettato il 5 % di aumento. Altri scioperi durano ancora, come ad esempio quello di 200 operai ceramisti delle Porellaines de St. Genou (Indre) e quello del Textile Roannais, che dura da sei mesi.

Nel campo del lavoro intellettuale, specialmente non qualificato, si nota una crescente disoccupazione nelle varie categorie impiegate. Avviene, pertanto, che la quasi totalità dei nostri connazionali, giunti in Francia, senza essersi precedentemente assicurati, non solo rimangono delusi di potersi sistemare convenientemente, ma

dopo lunghe ed inutili ricerche finiscono per adattarsi ai più umili lavori manuali o riprendere la via del ritorno. L'emigrazione intellettuale in Francia è così, almeno nel momento attuale, da escludersi in modo assoluto.

**Riduzioni ferroviarie per i lavoratori stranieri.** — In seguito ad un accordo intervenuto fra il Ministero francese del lavoro e le Compagnie ferroviarie francesi, è stata concessa una riduzione del 50 % sulle ferrovie francesi ai lavoratori stranieri d'ambo i sessi che si recano in Francia, muniti di un regolare contratto di lavoro o regolare foglio di congedo stagionale.

Gli emigranti italiani dei due sessi, in condizioni di valersi della concessione, *per poterne fruire dovranno entrare in Francia per le vie di Modane e Mentone*. Essi riceveranno, dagli uffici francesi di frontiera, dei moduli individuali, mediante i quali potranno ottenere la riduzione ferroviaria a metà tariffa. Detti moduli, valevoli per un sol viaggio, recheranno un numero d'ordine, il nome dell'operaio, quello dell'impresa, presso la quale l'operaio deve recarsi a lavorare, l'indicazione delle stazioni di partenza e di arrivo. Il prezzo del biglietto sarà aumentato della tassa d'esenzione del 10 %. A tali riduzioni ferroviarie erano fin'ora — come è noto — unicamente ammessi i lavoratori agricoli, reclutati per mezzo del Ministro francese dell'agricoltura.

## GRECIA.

**Il costo della vita e i salari.** — Si segnala un sensibile aumento del costo della vita in Grecia. La causa è da ricercarsi in primo luogo, nel nuovo deprezzamento della drachma (62 drachme = 1 dollaro) in conseguenza delle vicende politiche del Paese. Tuttavia i salari sono rimasti immutati: i giovani tecnici guadagnano al mese 1500 dr.; gli operai circa 1300 dr., gli stenotipisti da 1100 a 1500 dr. Con simili salari, appena sufficienti ai lavoratori locali, gli stranieri, che sono soggetti ad altri gravami, e che hanno bisogno di vivere esclusivamente del loro lavoro, si trovano in condizioni abbastanza critiche: un gran numero di emigrati tedeschi sono senza lavoro e privi di mezzi. È perciò assolutamente da sconsigliarsi l'immigrazione in Grecia, a meno che, preventivamente, non si sia avuta assicurazione di buon collocamento.

## INGHILTERRA

**L'emigrazione degli operai qualificati inglesi.**— È stato altra volta segnalato in questo *Bollettino* l'esodo degli specialisti qualificati inglesi, che, per sottrarsi alla disoccupazione di cui soffre da qualche anno la Gran Bretagna, vanno a cercare fortuna nelle colonie britanniche (specialmente al Canada) e negli Stati Uniti. Un deputato ha chiesto al Ministro del Lavoro se egli disponesse di statistiche a proposito degli operai qualificati dell'industria meccanica, che hanno lasciata l'Inghilterra in questi ultimi tempi. « La classifica degli emigranti per professione non è completa che per i nove mesi dell'anno ». — ha risposto il presidente del Board of Trade: Sidney Webb. « Durante questo periodo, il numero d'emigranti britannici, maggiori di 18 anni e più, che sono partiti dal Regno Unito per paesi situati fuori di Europa, e che sono classificati sotto la rubrica *mano d'opera qualificata, metalli e costruzioni meccaniche*, è stato di 20.500, di cui 12,207 intenzionati a stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti ».

Si può giudicare dalla risposta del Ministro dell'importanza del movimento, che, se si fosse mantenuto uguale durante i dodici mesi dell'anno, comprenderebbe da 25 a 30.000 persone. E poiché il 1° luglio 1923, il numero approssimativo di assicurati in tutti i rami della metallurgia e dell'industria meccanica, non superava il milione e mezzo, la proporzione sarebbe quindi di circa il due per cento.

L'Inghilterra mostra di preoccuparsi vivamente di quest'esodo di operai qualificati: « se gli affari riprendessero nell'industria meccanica » — si sono chiesti il presidente ed il segretario dell'*Amalgamated Engineering Union*, signori Brownlib e Smeturst — « non ci si accorgerebbe che certe specialità di operai qualificati mancano? E di quale portata è questa mancanza? ».

È assai difficile dirlo, dopo quanto avvenne negli anni di guerra. Si dovette allora reclutare tutto un contingente di lavoratori per categorie di occupazione che, in tempo normale, sarebbero state chiuse a tale mano d'opera, dagli usi e dai regolamenti professionali. Coloro che non usufruirono di questa *dilution*, come si chiama oltre Manica, ricevettero una formazione intensa ma strettamente limitata, e poterono disimpegnarsi abilmente mercè le macchine automatiche e semiautomatiche, senza potere, tuttavia, paragonarsi agli uomini del mestiere che, attraverso un lungo tirocinio, avevano acquistato ampia competenza e godevano giustamente di una reputazione unica. Gran parte di detti lavoratori improvvisati, dopo lo armistizio, si è dedicata ad altre occupazioni, senza lasciare il territorio nazionale; il resto alimenta le statistiche della disoccupazione. Quelli che emigrano sono, in maggioranza, gli operai scelti della

professione, e se questo stato di cose perdura non tarderanno a farsi sentire notevoli conseguenze. D'altronde, l'emigrazione non è che un sintomo d'un male profondo: i salari sono troppo bassi, e il lavoro manca. Il tasso minimo a Londra è 60 scellini e 7 pence: la media è inferiore di tre o quattro scellini in altri centri importanti. Ne consegue che ormai gli apprendisti si reclutano meno facilmente che in altri tempi; e se venisse una ripresa di affari col ritorno di condizioni generali meno disagiate, ci sarebbe da aspettarsi una forte deficienza di operai qualificati che abbiano fatto il loro tirocinio.

Quanto alla disoccupazione, l'*Amalgamated Engineering Union* su un totale di 260.000 soci, compresi anche quelli di oltre Oceano, denuncia 25.000 disoccupati. Negli ultimi tre anni le defezioni sono ammontate a parecchie migliaia (460.000 soci alla fine del 1920; 430 mila alla fine del 1921; 321.000 sull'inizio del 1923; 293.758 nel luglio scorso).

## JUGOSLAVIA

**La nuova legislazione sul lavoro.** — Prima della guerra la Serbia era un paese essenzialmente agricolo, con l'85 % di piccoli proprietari, senza agglomerazioni urbane e senza grande industria. Secondo il rapporto della Camera dell'industria del 1911, vi erano, nel 1910, 500 imprese industriali; il capitale investito in queste imprese si calcolava di circa 600 milioni di *dinari*; la produzione annuale di 75 milioni. Non si contavano che 28 mila operai contro 51.000 artigiani autonomi. Benchè la Serbia ignorasse i grandi conflitti sociali, il legislatore aveva, colla legge del 29 giugno 1910, assicurato alla classe operaia una protezione abbastanza efficace. Dopo l'armistizio, in seguito all'unione delle diverse provincie jugoslave, è sorto il problema della unificazione della legge, sia per la legislazione del lavoro, sia per le altre legislazioni. Si è dovuto tener conto delle condizioni della vita economica delle nuove provincie del Regno e inoltre della tendenza verso la internazionalizzazione della legislazione operaia, per opera dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Venne perciò promulgata la legge del 1922, che abrogava gli articoli della legge serba del 1910 e che è fondata sui seguenti capisaldi:

a) In ogni impresa, in cui lavorano almeno 15 operai, il lavoro settimanale non potrà sorpassare le 48 ore. La durata potrà essere prolungata di una o di due ore al giorno, solo se vi sia il consenso dei  $\frac{4}{5}$  degli operai, con votazione segreta. L'età minima per l'ammissione al lavoro è di 14 anni.

b) È assicurato agli operai un riposo settimanale di 36 ore. Qualsiasi lavoro è vietato la domenica, eccetto il caso in cui i  $\frac{3}{4}$

degli operai lo domandino e il Ministero della Politica Sociale lo autorizzi. Nelle imprese il cui carattere esiga un lavoro ininterrotto, il riposo settimanale è concesso, durante la settimana, agli operai che lavorano la domenica.

c) Il lavoro notturno è proibito alle donne ed ai minori dei 18 anni.

d) La protezione delle operaie madri è prevista dalla legge che fa obbligo agli impresari di dar loro due mesi di congedo prima e dopo i parti. La nazionalità delle operaie e la illegittimità del bambino non hanno alcuna influenza sulla concessione di questi privilegi.

e) Gli asili dei bambini sono obbligatori in tutte le imprese, dove lavorano 100 operai dei quali il 25 % almeno abbiano figli in tenera età. Negli asili di Stato i bambini sono custoditi a spese degli impresari.

f) L'igiene nei lavoratori e negli opifici è sorvegliata dall'Ispezione del Lavoro. Nelle imprese situate a più di un chilometro dalla città, dovranno essere installate un'ambulanza e delle cucine.

g) Il diritto d'associazione è mantenuto nella legge del 1922, che riproduce dalla legge del 1910, le suddette disposizioni.

h) Le Camere di lavoro, istituite in numero di otto, hanno per scopo la difesa degli interessi sociali ed intellettuali dei lavoratori. Esse sono enti autonomi posti sotto il controllo del Ministero della Politica Sociale, aventi il diritto di acquistare e alienare i beni e di stare in giudizio; esse danno i loro pareri alle autorità sui problemi della vita operaia; funzionano da arbitri nelle soluzioni dei conflitti o da intermediari nelle conclusioni dei contratti; compilano le statistiche del lavoro e il governo sottopone loro i progetti di legge che interessano gli operai.

i) In tutti i grandi centri economici sono istituite borse di lavoro, il cui scopo è di organizzare il mercato del lavoro e di sopprimere alla disoccupazione e specialmente di rilasciare biglietti a mezza tariffa agli operai che cercano lavoro.

Accanto a quelle dello Stato esistono borse istituite dalle municipalità o dalle organizzazioni professionali.

j) In ogni impresa per almeno 20 operai, sono eletti dagli stessi operai, dei fiduciari, i quali non potranno essere più di 16 in una sola impresa. Questi delegati operai difendono gli interessi del lavoro di fronte al capitale, contribuiscono alla formazione dei contratti collettivi, alla conciliazione dei dissensi ed al mantenimento della disciplina.

k) I certificati di legittimazione, di cui le municipalità o le organizzazioni professionali muniscono gli operai, sono speciali «fiches» o certificati di identità.

## SPAGNA.

**L'emigrazione spagnola.**— Secondo una statistica pubblicata dal Consiglio Superiore dell'emigrazione, il numero di emigranti, che hanno lasciato la Spagna nel 1923 si è elevato a 93.246 con un aumento di 21.734 (ossia 46 per cento) sul totale raggiunto nell'anno precedente. I paesi di destinazione sono stati principalmente: Cuba (44.275 emigranti), l'Argentina (41.717), poi l'Uruguay, il Brasile, il Messico, ecc. Il numero di emigranti rientrati in Spagna è stato di 32.081 nel 1923, contro 49.803 nel 1922, con una diminuzione, quindi, del 16 per cento.

## SVEZIA.

**Le condizioni del lavoro e la disoccupazione nel 1923.**— Secondo un recente rapporto della commissione svedese per la disoccupazione, le condizioni del lavoro in Svezia, alla fine del 1923, erano abbastanza migliorate in confronto ai primi mesi dell'anno. Al 1° gennaio, il numero complessivo dei disoccupati era di 45 mila novecento, al 1° febbraio salì a 55.500. In seguito si verificò una diminuzione a tendenza costante, di circa 5000 disoccupati al mese; sicchè al 1° novembre erano complessivamente 11.900. A causa del ristagno stagionale delle industrie edilizie e del rifornimento dei materiali da costruzione si ebbe, durante il mese di dicembre, un aumento di disoccupazione, ma il totale dei disoccupati al 1° gennaio 1924 (16.100), era tuttavia minore dei due quinti del numero del mese corrispondente nel 1923.

Dallo stesso rapporto si rileva, che, secondo i rami industriali, 2773 persone furono impiegate nei lavori dei metalli e delle macchine, 1757 nelle miniere, 1459 nei lavori della pietra e del vetro, 1080 nei lavori di manifatture e 927 nelle costruzioni edilizie.

Il governo ha speso per i sussidi di disoccupazione durante l'anno circa 29.898.650 corone, delle quali 765.600 nel mese di dicembre.

## SVIZZERA

**L'emigrazione.**— I dati pubblicati dall'Ufficio federale dell'emigrazione svizzera segnalano che durante lo scorso anno 8.006 persone sono emigrate in paesi transoceanici. Nei confronti cogli anni precedenti, tale cifra denota un sensibile aumento: 2.219 emigranti più che nel 1922 e 880 più che nel 1921.

## ARGENTINA.

**La cultura dell'olivo.** — È noto che l'Argentina non ha produzione di olii di oliva ed è tributaria della produzione europea, specialmente di quella italiana e spagnola. Dalle esperienze fatte finora in piccola scala, risulta che l'olivo può essere vantaggiosamente coltivato in varie zone del Nord del paese (La Rioja, Catamarca e la parte collinosa della prov. di Salta) e nella zona centrale (Mendoza, Corrientes, San Juan). Alcuni interessanti esperimenti sono stati anche tentati nella zona più vicina all'Atlantico del territorio del Rio Negro.

Il Ministero di Agricoltura sta svolgendo un'attiva propaganda per incoraggiare la cultura dell'olivo in Argentina ed ha recentemente comprato in Spagna 20.080 piante delle varietà « canglot real », la quale potrebbe produrre fino a 340 kg. di frutto per pianta, mentre riuscirebbe specialmente adatta ai climi caldi. Con le piante acquistate si pensa di creare dei vivai nelle varie provincie, allo scopo di fornire piantine ed innesti agli agricoltori.

La coltivazione dell'olivo che ha bisogno di un minimo di sette o otto anni prima di dare frutto, se condotta su larga scala, potrà, in un tempo non lontano, rendere indipendente il paese dalla produzione europea; tanto più se si tien conto che il rapido sviluppo delle piantagioni di cotone darà presto al paese le materie prime necessarie per le miscele dell'olio di oliva con gli estratti di semi meno nobili.

**L'insolazione causa d'infortunio sul lavoro.** — Il Procuratore Generale della Nazione, dottor Rodriguez Larreta, ha emesso un parere in cui afferma la massima che i casi di insolazione si devono considerare come infortuni sul lavoro. Questa massima ha notevole importanza in quanto è risaputo che i casi di insolazione sono piuttosto frequenti in Argentina. Nel motivare il suo parere, il Procuratore Generale ricorda che l'articolo 1 della legge n. 9688, completato dall'art. 25 del Regolamento 14 gennaio 1916, rende responsabile il padrone degli infortuni di cui sieno vittima i suoi impiegati ed operai. La legge considera infortunio sul lavoro ogni fatto che occorra durante l'esecuzione del lavoro o in occasione o in conseguenza di esso, che « produca lesioni corporali mediate o immediate, apparenti o non apparenti, superficiali o profonde », così come anche il caso fortuito o la forza maggiore inerente al lavoro, che occasioni le lesioni medesime.

## CANADA'

**La legislazione sociale nel 1923.**-Nella legislazione operaia canadese, pubblicata nel corso del 1923, la legge sulle ore di lavoro della Columbia britannica ha avuto particolare importanza, poichè è stata la prima legge canadese che abbia dato effetto senza restrizione al progetto di convenzione relativo alla giornata di otto ore della Conferenza internazionale del Lavoro tenuta a Washington, nel 1919. La legge decreta che il governo deve nominare una commissione di «raggiustamento» con potere d'accordare esenzioni dopo una severa inchiesta e in certi limiti ben definiti.

È stata pure emendata la legge d'immigrazione del Dominio per quanto concerne parecchi degli articoli incorporati in detta legge nel 1919; ed è stata riveduta la legge d'immigrazione dei cinesi, allo scopo di restringere ancor più efficacemente l'ammissione degli orientali nel Canada.

La Commissione reale d'inchiesta sulle questioni operaie, soprattutto per quel che riguarda la riparazione degli infortuni sul lavoro, Commissione istituita da una legge votata sul finire del 1922, ha incominciato i suoi lavori negli ultimi mesi del 1923, e presenterà un rapporto alla prossima legislatura. Sono stati apportati interessanti modifiche alla legge sulle miniere di carbon fossile in Nuova Scozia, coll'interdizione assoluta dell'impiego, in galleria, dei giovinetti al di sotto di 16 anni, e con nuove disposizioni per la tutela della sicurezza dei minorenni. Disposizioni consimili sono pure aggiunte alla legge sulla miniera della Columbia britannica, provvedendosi in pari tempo a portare dai 14 ai 15 anni l'età stabilita per l'impiego dei ragazzi nelle fabbriche. Per quanto riguarda i salari, notevole la revisione e la codificazione del *Mechanics and Wages Earners Lien Act* dell'Ontario. Nel corso dell'anno non è stata apportata alcuna modificazione rilevante alle leggi sugli infortuni sul lavoro o sul salario minimo. Su quest'ultimo punto, tuttavia, è da notarsi la promulgazione di vari regolamenti, compresa un'ordinanza della Commissione del salario minimo dell'Alberta, che limita a 48 ore per settimana il tempo di lavoro in tutti gli impieghi disciplinati dalle ordinanze della Commissione. Nel Manitoba, la «charte» di Winnipeg è stata modificata con lo scopo di dare al Consiglio municipale il potere di interdire il lavoro delle donne nei *restaurants* cinesi, non avendo ancora avuto effetto la legge del 1913, che proibisce tale lavoro. D'altro canto, la legislatura della Columbia britannica ha respinto un progetto di legge concernente l'impiego di donne da parte di orientali, ed ha votato invece una legge che conferisce agli ufficiali di polizia il potere di interdire l'ingresso di mano d'opera femminile

in un'azienda d'affari tenuta da un'individuo di dubbia riputazione, a qualunque razza appartenga. Sono state votate parecchie leggi per incoraggiare l'insegnamento tecnico.

**Collocamento e assistenza di coloni inglesi.** — Il Ministro delle Colonie inglesi, on. J. H. Thomas, ha firmato, agendo in nome del Comitato delle Colonie della Corona, un compromesso, con i rappresentanti della *Canadian National Railway*, inteso a dare assistenza nel collocamento di scelti gruppi di famiglia provenienti dall'Inghilterra. Il Comitato delle Colonie ha autorizzato prestiti di Lst. 300 ad ogni colono, con garanzia, contro perdite eventuali, sino al 50 per cento dell'ammontare del capitale prestato. L'accordo contempla l'ammissione di 500 famiglie, delle quali il primo gruppo si stabilirà a Tisdale (Saskatchewan). Saranno accettate insomma le coppie maritate, dotate di perfetta conoscenza agricola, le quali, dovranno possedere, a titolo di proprietà, una somma di circa Lst. 200. I poderi avranno una estensione di 160 acri. Ogni gruppo non potrà superare le venti famiglie.

## CILE.

**Il mercato del lavoro.** — La crisi dalla mano d'opera nel Cile si va facendo in questi ultimi tempi sempre più sensibile. Si rileva la insufficienza dei lavoratori, in modo speciale, nel campo delle industrie agricole. Nell'agricoltura la loro diminuzione si calcola di circa il 25 per cento sul numero corrispondente dei lavoratori di due anni fa. Nelle industrie manifatturiere si è supplito con personale proveniente dalle campagne. Nelle miniere di rame la penuria dei lavoratori è leggera e tale da non avere pregiudizievoli riflessi sulla produzione. Comunque, le due grandi industrie americane del rame, che insieme danno lavoro a 7000 uomini, da qualche tempo abbisognano di varie centinaia di operai. La crisi è alquanto più grave nell'industria del nitrato, dove, di 70000 operai occorrenti, non se ne hanno disponibili più di quarantottomila. Quanto ai salari, solo nel campo dell'agricoltura essi hanno subito un certo aumento, dal 40 al 50 per cento in confronto allo scorso anno, ma restano sempre estremamente ridotti. Il Ministero dell'Interno sta studiando i mezzi adatti per incoraggiare la immigrazione nel paese; senonchè il basso tenore dei salari rappresenta un ostacolo difficilmente sormontabile all'incremento della politica immigratoria.

## COLUMBIA

**Entrata degli stranieri nel territorio della repubblica.** — Secondo un decreto presidenziale, in data 31 dicembre 1923, a cominciare dal 1° gennaio 1924, tutti gli stranieri che entrano in Columbia

dovranno presentarsi, entro 5 giorni dal loro arrivo, al Sindaco del Municipio per la verifica dei passaporti o per fornire alla polizia le informazioni relative ai loro nomi, cognomi, stato civile, nazionalità, età, domicilio, residenza antecedente, e quant'altro possa essere loro richiesto dalla polizia. Inoltre tutti gli stranieri residenti nel paese dovranno farsi registrare, entro 15 giorni dell'entrata in vigore della legge.

## VENEZUELA.

**La possibilità di collocamento di mano d'opera straniera.** — Date le condizioni del paese, attualmente possono trovare occupazione nel Venezuela solo gli operai veramente qualificati, di modeste pretese, provvisti dei mezzi necessari per almeno quattro mesi e che abbiano qualche conoscenza della vita locale. Gli impiegati di commercio, se non posseggano un buon contratto, vanno incontro ad una grave alca emigrando nel Venezuela, dove è larga disponibilità di elementi locali.

## STATI UNITI D'AMERICA.

**Immigrazione d'intellettuali.** — La Camera di Commercio italiana di New-York segnala l'arrivo, in numero sempre crescente, di professionisti che si recano negli Stati Uniti in cerca di impieghi negli Uffici. Ignari della lingua e dei costumi locali, essi rimangono disoccupati e privi di mezzi di sussistenza. La pleora di impiegati americani diplomati nelle scuole del Paese, praticissimi degli usi dell'ambiente e tuttavia disoccupati, rende pressochè impossibile il collocamento, negli Stati Uniti, di professionisti italiani anche conoscenti la lingua e laureati in scienze commerciali. Recandosi negli Stati Uniti per trovarvi occupazione, essi non farebbero che esporsi a dolorose e immaneabili delusioni.

## AUSTRALIA.

**L'aumento della popolazione e l'immigrazione.** — La popolazione dell'Australia continua lentamente ad aumentare. Secondo i dati forniti dal rapporto annuo di quell'Ufficio statistico la popolazione totale, alla fine di settembre 1923, ascendeva a 5.725,018; l'incremento verificatosi, in confronto al precedente anno, era di 279,284, dovuto quasi esclusivamente ad eccesso dei nati sui morti ed in scarsa parte all'immigrazione. Nel quinquennio dal 1915 al 1920, a causa della guerra mondiale che interrompe l'emigrazione, l'eccedenza annua degli arrivi sulle partenze non superò le 14 mila persone.

Per quanto si riferisce all'Australia Occidentale, lo *Statistical Register of Western Australia* segnala, per il 1922, un aumento di 7859 individui, dei quali 4964 rappresentati da eccesso dei nati sui morti e 2895 da eccesso di arrivi sulle partenze. Le naturalizzazioni, per lo stesso periodo di tempo, furono 228; gli Italiani (68) vi occupano il primo posto, vengono di poi, gli Jugoslavi (83), i Tedeschi (23) i Russi (22) i Greci (17) e gli Austro-ungarici (9).

## AFRICA DEL SUD

**L'Immigrazione.** — L'Alto Commissario dell'Africa del Sud a Londra ha richiamato nuovamente l'attenzione sul fatto che continuano ad affluire nella Unione Sud-Africana e nell'Africa del sud-ovest immigranti senza impiego e sforniti di mezzi.

D'ora in poi nessun immigrante sarà ammesso in quei paesi:

1.) a meno che non possa provare, all'Ufficio d'immigrazione del posto ove si propone di sbarcare, che egli ha un impiego assicurato. La sua dichiarazione essere approvata da documenti e confermata da un dipartimento dell'Interno, a Pretoria o a Windhoek, secondo i casi;

2.) a meno che non possa provare, in modo sufficientemente chiaro, alle autorità di immigrazione, che egli dispone di un capitale sufficiente per provvedere alla sua esistenza, nonchè a quella delle persone che gli stanno a carico, almeno per un anno dal suo arrivo.

Anche per gli operai industriali qualificati non v'è attualmente possibilità d'impiego.

In linea generale; la legislazione sud-africana sull'immigrazione e i regolamenti che le si riferiscono si applicano pure all'Africa del Sud-Ovest britannica.

## MADAGASCAR

**La questione della mano d'opera.** — Nella riunione del 28 febbraio u. s., la *Section de Madagascar et des Comores* dell'*Union coloniale française* si occupò dei più importanti problemi economici e sociali della grande isola dell'Oceano Indiano ed in special modo di quello della mano d'opera, che è venuto facendosi sempre più preoccupante, sia per la scarsezza delle risorse demografiche malgасce, sia per il frequente esodo di lavoratori, attratti nelle isole vicine da promesse di trattamento più conveniente. Nell'adunanza, essendosi accennato ad una nuova domanda di lavoratori da parte dell'isola della Riunione, la *Section* confermando con un voto unanime, il

giudizio altre volte espresso in proposito, si dichiarò assolutamente contraria ad ogni emigrazione di mano d'opera fuori della colonia. Durante la discussione fu ricordato che, in occasione analoga, in seguito ad un intervento della *Section* presso il precedente governatore generale del Madagascar, col. Garbit, questi aveva fatto sapere che si sarebbe trattato di un'occasione eccezionale, che non avrebbe avuto un seguito, restando il contingente totale degli emigranti formalmente limitato a 1.500 persone. Dalla stessa discussione risultò che il reclutamento della mano d'opera, nonostante che le Autorità diano ai coloni benevola collaborazione, presenta risultati poco soddisfacenti. I coloni desidererebbero una più stretta applicazione dei regolamenti, specialmente per quanto concerne il rispetto degli arruolamenti, la repressione del vagabondaggio, ecc.

Il Governatore generale del Madagascar, sig. Olivier, che assisteva alla riunione, promise d'adoparsi, nei limiti del possibile, per soddisfare le richieste dei coloni, per quanto questi non possano pretendere che l'Amministrazione divenga la *pourvoyeuse des entreprises privées*, e assicurò essere sua intenzione di esigere dall'indigeno il lavoro che ragionevolmente si può da lui pretere dere.

# AZIONE DEL COMMISSARIATO

## Il contributo del Commissariato Generale dell'emigrazione alla diffusione della cultura geografica in Italia

**Il IX Congresso Geografico Italiano.** — Dal 22 al 30 aprile u. s. ha avuto luogo a Roma il IX Congresso Geografico italiano. Il Commissariato generale dell'emigrazione era rappresentato dal comm. prof. avv. Michele Ansalone, che partecipò al dibattito sui servizi bancari nei riguardi dell'emigrazione e della colonizzazione, e dal comm. dott. Vincenzo Fago, che riferì esaurientemente sul contributo del Commissariato stesso alla diffusione della cultura geografica in Italia ed interloquì in varie discussioni, specialmente in quella che si svolse attorno alla convenienza o meno di avviare nostre correnti emigratorie in Anatolia e nell'Angola.

Riportiamo qui, nel testo integrale, la comunicazione letta dal comm. Fago.

« Semplice quanto grato ed ambito il mio compito. Semplice giacchè per esporre in rapida sintesi le iniziative e le attività del Commissariato Generale dell'Emigrazione nel campo delle indagini e degli studi geografici — particolarmente rivolti alla conoscenza delle condizioni fisiche e politiche, sociali ed economiche dei vari continenti in rapporto alla necessità di attingere in terre straniere i mezzi di vita e di lavoro per la progressiva eccedenza della nostra popolazione — a me basta desumere, ed anche in parte rivivere, quelle iniziative ed attività, da documenti che ne sono eloquente testimonianza.

Altrettanto grato ed ambito è questo compito, in quanto la mia breve esposizione è riservata a questo eletto Congresso, la cui speciale competenza scientifica, più di qualunque altra portata ad apprezzare gli studi attinenti al grande problema dell'equilibrio economico-demografico del nostro Paese, è di sua natura, e oggi, più che mai, pervasa dall'incessante anelito della Stirpe gloriosa a trasvolare terre adriatiche e sponde mediterranee sulle orme incancellabili dell'Impero di Roma, e a risolare — oltre gli Oceani — le vie equoree dei nuovi mondi, all'Umanità additate dal genio dei nostri immortali Navigatori.

Il primo saggio di effettivo contributo alla diffusione di cognizioni geografiche, ad opera del Commissariato, risale al 1906, anno in cui l'attuale Commissario Generale (*De Michelis*), allora R. Ispet-

tore della Emigrazione per i confini di terra, si accinse alla pubblicazione di una collana di « *Avvertenze* » per i nostri lavoratori diretti a paesi europei, le quali videro periodicamente la luce fino al 1913, intercalate con altre, di altri compilatori, per gli emigranti d'oltre mare e transoceanici.

Gratuitamente distribuite e in origine destinate a diffondere le norme relative agli espatrii in genere e le indicazioni dei mezzi e degli organi di assistenza progressivamente promossi ed attuati dal Commissariato stesso per la tutela e la protezione degli emigranti italiani — tanto nel Regno o durante il viaggio terrestre o marittimo, di espatrio, quanto all'Estero — queste « *Avvertenze* », man mano corredate di cartine topografiche e ferroviarie sempre più assumendo il valore di guide pratiche, presero a divulgare, colle particolari condizioni richieste per l'ammissione nei vari Stati e con le principali caratteristiche delle varie legislazioni straniere sul lavoro, anche la sommaria conoscenza, dal punto di vista geografico, di determinati paesi. E cioè: Svizzera, Germania e Lussemburgo, Austria e Ungheria, Balcani e Romania, Regno Unito, Belgio e Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia, Francia e Principato di Monaco, Tunisia e Algeria, Stati Uniti d'America e Brasile.

Agli opuscoli suddetti cronologicamente elencati, vennero ad aggiungersi nel 1914, a guisa di compendio d'indole generale, le *avvertenze popolari per gli emigranti*, mentre si procedeva alla preparazione di quelle periodiche per la Russia e la Finlandia e per la penisola Iberica (Spagna e Portogallo).

Sospesa, a causa della conflagrazione mondiale, la pubblicazione di tali lavori, il Commissariato generale attende, ora ad aggiornare le antiche e provvedere alla compilazione di nuove *Guide*, apportando nell'ordine di precedenza e nell'amplificazione della materia di ciascuna di esse il criterio di un duplice opportuno adattamento al mutato aspetto territoriale, politico ed economico, nonchè alla scemata ad accresciuta importanza dei singoli paesi come centri di attrazione dei traffici e delle sovrabbondanti forze di lavoro nazionali.

I perturbamenti post-bellici verificatisi — dove più dove meno — in tutti gli Stati, la sopraggiunta crisi della produzione e del lavoro nei più importanti mercati, sconvolti da intestine raffiche politiche, le misure restrittive — per l'ammissione degli stranieri — adottate con cieco egoismo da alcuni Paesi che prima della guerra erano divenuti gli sbocchi tradizionali per la nostra emigrazione, e d'altra parte, l'imperiosa necessità di arginare in Patria la dilagante disoccupazione quando non ancora il salutare incremento odierno della potenzialità produttiva, agricola e industriale del Paese lasciava prevedere un riassorbimento non pure graduale delle braccia esuberanti ed inerti nel mercato interno — indussero il Commissariato alla più ampia ricerca di nuovi mezzi e di nuove vie al collocamento dei nostri lavoratori.

A questa intensificata ricerca, a cui il commissariato attende fin dal 1919, vanno subito connesse due iniziative: *Il censimento degli italiani all'estero*, e l'inchiesta periodica sulle *Condizioni dei mercati italiani del lavoro* che costituiscono, per sè stesse, una duplice rassegna di spiccato carattere geografico, in quanto le pubblicazioni a cui diedero origine rispettivamente, si riferiscono alla distribuzione attuale delle collettività italiane nei vari paesi di immigrazione e alla possibilità di un ulteriore incremento dei nuclei esistenti in alcuni di questi paesi oppure alla maggiore convenienza — basata appunto sul complesso di esatte segnalazioni etniche, sanitarie, economiche e sociali, che nuovi sbocchi, in altre contrade possono eventualmente offrire alle nostre correnti emigratorie.

Altre iniziative non meno propizie alla diffusione di conoscenze geografiche vennero successivamente prese dal Commissariato, fra il 1920 e il 1923, con l'invio in Transcaucasia e in Asia Minore di speciali missioni, incaricate di studiarvi e prospettare la situazione e le condizioni locali, ai fini di un eventuale impiego immediato di nostra mano d'opera. Gli esaurienti dati raccolti comparvero nelle relazioni a stampa rispettivamente redatte, per la *Transcaucasia*, (Georgia e Azerbegian), dal dott. FELICE CALIMANI, Ispettore in carica dell'Emigrazione, e per l'*Anatolia Occidentale*, dal Colonnello C. BUONGIOVANNI, mentre il sottoscritto, quale corrispondente del Commissariato generale, da Mersina (Cilicia), nell'*Anatolia Orientale*, ebbe ad occuparsi particolarmente del ricco *Sangiaccato autonomo di Selefké*.

Nello stesso periodo di tempo altre esplorazioni, direttamente promosse o incoraggiate o favorite dal Commissariato, ebbero luogo nella nostra Cirenaica, in Siria e in Palestina, nell'Irak, in Australia, nel Brasile e nell'Angola; ma soltanto le notizie riguardanti questa colonia portoghese dell'Africa occidentale sono state recentemente rese di pubblica ragione in una conferenza illustrata con proiezioni a Roma, dal Dott. Mazzocchi-Alamanni. Le relazioni di viaggio e di studio sugli altri paesi testè citati sono ancora in parte inedite, ad eccezione di quella sulla Cirenaica pubblicata dal colonnello Vittore Pisani, in nome della Commissione di sopralluogo, in cui ebbe l'incarico di partecipare, e che valse a determinare — in concorso con l'ex Sindacato di studi del Touring Club Italiano — la costituzione della Unione Coloniale Italo-Araba, e — sotto gli auspici di Luigi Federzoni, Ministro delle Colonie nel Governo Nazionale — la realizzazione del primo esperimento di colonizzazione a forma cooperativa, nella zona di Bengasi.

Dovrei qui soffermarmi ad enumerare altre iniziative ed altre forme di incitamento o di collaborazione, attraverso le quali il Commissariato seppe e continua a giovare ad ogni opera di propaganda

culturale e segnatamente di cultura geografica, ora secondando disegni e proposte di monografie illustrative particolari per alcuni paesi che maggiormente interessano la nostra emigrazione, quali il Canada e l'America Latina, ora concorrendo alla stampa di appositi testi di Storia e Geografia dell'Italia per le nuove Scuole all'Estero, ora appoggiando la istituzione di biblioteche per gli emigranti, o facendosi promotore di *scuole professionali* per la specializzazione della mano d'opera squalificata, di corsi agricoli con programmi pratici che prescrivono l'insegnamento della geografia coloniale, particolarmente adatta ad integrare la capacità tecnica e specifica delle masse coloniche con la preparazione di elementi direttivi colonizzatori.

Dovrei soffermarmi altresì a dimostrare come tutta la multiforme attività del Commissariato — dal *Bollettino della Emigrazione* (mensile), che già conta 23 anni di vita, alla fondazione dello *Istituto nazionale per la colonizzazione e le imprese* e all'ultima e più vasta creazione dell'*Istituto di Credito* per gli stessi fini, dalla costituzione di un Ufficio Internazionale di corrispondenza alla imminente *Conferenza dei paesi di emigrazione e di immigrazione* — non abbia a principale fondamento, se non la cultura geografica che è, d'altronde, la naturale base di ogni politica di espansione.

Ma il contributo più efficace e diretto del Commissariato alla diffusione della cultura geografica in Italia è rappresentato dalla istituzione che data dal 1921, dei *Corsi magistrali sull'emigrazione* presso le Scuole Normali, allo scopo di formare un personale specializzato di maestri per gli emigranti.

Nel 1923, la media annuale dei diplomati di tali Corsi già oltrepassava il numero di 6000. E in quanto al materiale didattico provvede il Commissariato stesso, mercè la compilazione di una serie di dodici quaderni dedicati con speciale riguardo alla Geografia fisica politica ed economica dei principali paesi d'immigrazione.

Pubblicati da prima sotto forma di bozze di stampa, i vari quaderni sono stati in seguito organicamente unificati in un *Manuale per l'istruzione degli emigranti*, con l'aggiunta di una prefazione riassuntiva del Commissariato generale e di una rassegna delle più importanti legislazioni straniere sul lavoro.

Questo *Manuale* che reca il saluto augurale del Ministro degli Affari Esteri, On. Benito Mussolini, ai fratelli operanti nel Mondo, volutamente spoglio di ogni veste scientifica, è — per contro — dotato di una intrinseca funzione di propaganda culturale e geografica.

Attraverso le particolareggiate nozioni, in esso contenute, di luoghi, di industrie, di commerci, di risorse agricole e minerarie, di traffici transcontinentali, di relazioni mondiali, il maestro del più remoto villaggio, del Veneto o dell'Abruzzo o di Calabria o delle

Isole, è attratto inconsapevolmente a guardare il mondo con occhi e mente nuova e diversa; le vivificate cognizioni scolastiche, di cui già forse le lontane reminiscenze dileguavano dalla sua memoria, lo fanno nuovamente partecipe della vita di altre terre e di altri popoli, gli danno una più esatta e forse non mai sospettata conoscenza e coscienza del valore della Stirpe come essenziale e insuperabile fattore di ricchezza nell'economia del mondo.

Nel caso specifico dell'emigrante — che una lenta ma ascendente evoluzione ha pur trasformato, mercè la progressiva valorizzazione singola e collettiva dei nostri lavoratori — quando l'insegnamento della Geografia gli venga impartito con anima e calore e colore di vita, egli finisce per *vedere e conoscere* in precedenza i luoghi dove la sorte gli riserva di lavorare e di vivere, non più oscuro ed ignaro strumento di bellezza e di ricchezza per genti straniere, estraneo alla Patria, indifferente al Paese che l'ospita e che dal suo lavoro ritrae l'esclusivo beneficio. Non più come uno schiavo o come un automa, l'emigrante, creatura viva che agisce, che pensa, oggi come non mai, moverà alla ricerca del suo pane verso ignote regioni, di cui solo voci confuse o diversamente interessate gli tesserono favolose lusinghe o gli descrissero pericoli smisurati.

E così la Geografia, questa Scienza che pur non negò il primato agli Italiani, quasi un mito in tempi non remoti, fino a ieri privilegio di pochi, ecco, finalmente, diventa elemento e sostegno di vita per ognuno dei nostri pionieri, per ogni artefice della nostra espansione. E così la conoscenza di tutto ciò che di grande e di mirabile fu compiuto in ogni plaga del Globo, dalle falangi operose che la precedettero, fortificata dalla nuova coscienza del proprio valore, animata dalla fiamma dell'amor patrio, fa di ogni emigrante un cooperatore ai comuni destini, un milite invincibile della presente e della futura grandezza d'Italia.

# Movimento dell'emigrazione italiana

## A) Emigrazione complessiva

I.

Anno 1924

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri effettivi		
	per paesi continentali	per paesi transocean.	Totale	per paesi continentali	per paesi transocean.	Totale
Gennaio . . . .	16,023	11.580	28.503	12.878	9.475	22.353
Febbraio . . . .	20.643	9.573	30.216	18.178	13.168	31.346
Marzo . . . . .	25.648	11.920	37.568	34.336	12.692	47.028
<b>Totale 1° trimestre .</b>	<b>63.214</b>	<b>33 073</b>	<b>96.287</b>	<b>65.392</b>	<b>35.335</b>	<b>100 727</b>

II.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1924

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	Compless.	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. dei gruppi	N. dei componenti
Gennaio. . .	25.370	18.939	6.431	1.679	1.454	20.618	7.885	38.503	22.808	2.042	5.695
Febbraio . .	26.222	19.618	6.604	2.141	1.853	21.759	8.457	30.216	22.876	1.261	7.340
Marzo . . .	33.010	26.478	6.532	2.506	2.052	28.984	8.584	37.568	29.294	2.563	8.274
<b>Totale 1° trim.</b>	<b>84.602</b>	<b>65 035</b>	<b>19 567</b>	<b>6.326</b>	<b>5.359</b>	<b>71.361</b>	<b>24.926</b>	<b>96.287</b>	<b>74.978</b>	<b>5.866</b>	<b>21.309</b>

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO  
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI

Marzo 1924

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	Complessivo	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. dei gruppi	Numero dei componenti
Piemonte . . . . .	4.368	3.339	1.029	298	184	3.567	1.213	4.780	3.889	350	891
Liguria . . . . .	620	439	181	31	48	470	229	699	567	54	132
Lombardia . . . . .	4.794	4.247	547	320	160	4.567	707	5.274	4.573	267	701
Veneto e Friuli . . . . .	10.880	9.533	1.347	549	459	10.082	1.806	11.888	9.738	364	2.150
Venezia Tridentina . . . . .	730	613	117	38	41	651	158	809	681	49	128
Venezia Giulia e Zara . . . . .	239	166	73	25	19	191	92	283	205	31	78
Emilia . . . . .	1.036	709	327	99	105	808	432	1.240	889	130	351
Toscana . . . . .	1.259	816	443	110	83	926	526	1.452	1.032	140	420
Marche . . . . .	605	435	170	74	54	509	224	733	467	85	266
Umbria . . . . .	339	238	101	38	28	276	129	405	288	41	117
Lazio . . . . .	312	224	88	19	27	243	115	358	263	31	95
Abruzzi e Molise . . . . .	1.231	957	274	110	80	1.067	354	1.421	1.102	123	319
Campania . . . . .	1.896	1.388	508	240	208	1.628	716	2.344	1.582	264	762
Puglie . . . . .	907	695	212	91	75	786	287	1.073	839	82	234
Basilicata . . . . .	279	189	90	31	14	220	104	324	249	29	75
Calabria . . . . .	1.271	1.001	270	125	81	1.126	351	1.477	1.104	133	373
Sicilia . . . . .	2.089	1.377	712	364	362	1.741	1.074	2.815	1.690	372	1.125
Sardegna . . . . .	155	112	43	14	21	126	67	193	136	18	57
<b>Totale . . . . .</b>	<b>33 010</b>	<b>26.478</b>	<b>6.532</b>	<b>2.506</b>	<b>2.052</b>	<b>28.984</b>	<b>8.584</b>	<b>37.568</b>	<b>29.294</b>	<b>2.563</b>	<b>8.274</b>

## B) Emigrazione transoceanica.

I.

### MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

#### 1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Marzo 1924.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova . . .	6.072	5.701	371	4.123	1.578	130	328	153	874	3.509	173	2	32
Napoli . . .	7.149	6.120	1.029	4.374	1.740	191	4.033	—	191	1.480	49	—	176
Palermo . . .	417	417	—	294	153	—	315	—	—	102	—	—	—
Messina . . .	149	141	8	94	47	16	98	—	—	—	—	—	27
Trieste . . .	435	257	178	145	112	—	—	—	116	141	—	—	—
<b>TOTALE . . .</b>	<b>14.222</b>	<b>12.636</b>	<b>1.586</b>	<b>9.000</b>	<b>3.636</b>	<b>337</b>	<b>5.274</b>	<b>153</b>	<b>1.181</b>	<b>5.232</b>	<b>222</b>	<b>2</b>	<b>235</b>

#### 2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Marzo 1924.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova . . . . .	1.473	1.343	130	1.082	261	—	—	—	233	1.080	30	—	—
Napoli . . . . .	2.224	1.788	436	1.551	237	4	1.207	—	142	393	16	3	23
Palermo . . . . .	416	266	150	218	48	—	266	—	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4.113</b>	<b>3.397</b>	<b>716</b>	<b>2.851</b>	<b>546</b>	<b>4</b>	<b>1.473</b>	<b>—</b>	<b>375</b>	<b>1.473</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>23</b>

## II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI  
TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1924

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . .	9.436	6.040	1.855	1.541	104	1.804	160	1.062	5.922	230	—	154	—
Febbraio . .	13.073	6.758	3.267	3.048	161	8.207	—	919	3.400	131	2	253	—
Marzo . . .	12.630	7.734	2.480	2.422	337	5.274	153	1.181	5.232	222	2	235	—
<b>Totale 1° trimestre.</b>	<b>35.145</b>	<b>20.532</b>	<b>7.602</b>	<b>7.011</b>	<b>602</b>	<b>15.285</b>	<b>313</b>	<b>3.162</b>	<b>14.554</b>	<b>583</b>	<b>4</b>	<b>642</b>	<b>—</b>

## III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI  
TRANSOCEANICI.(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)  
Anno 1924

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione							
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	9.475	6.072	1.861	1.542	104	1.908	174	1.064	5.933	231	3	154	4
Febbraio . . .	13.168	8.838	3.281	3.049	161	8.220	46	922	3.419	132	2	253	13
Marzo . . . .	12.692	7.778	2.400	2.424	337	5.297	160	1.184	5.249	223	2	235	5
Totale 1° trimestre	35.335	20.688	7.632	7.015	602	15.325	380	3.170	14.601	586	7	642	22

## IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO  
IL PASSAPORTO CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1924

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . . . .	11.580	142	3.924	57	1.088	5.846	230	10	187	96
Febbraio . . . . .	9.573	222	5.245	31	559	3.207	105	18	61	55
Marzo . . . . .	11.920	417	6.220	59	873	3.831	169	11	155	135
Totale 1° trimestre . .	33.073	851	15.389	147	2.520	12.934	504	39	403	286

## V.

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Marzo 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	508	3	137	—	20	309	8	5	20	6
Liguria . . . . .	165	1	27	1	7	75	15	—	—	39
Lombardia . . . . .	387	15	87	—	57	156	6	3	39	24
Veneto e Friuli . . . . .	1.559	62	234	5	389	828	5	—	30	6
Venezia Tridentina . . . . .	288	4	85	—	24	149	17	—	—	9
Venezia Giulia e Zara . . . . .	116	2	10	1	8	88	5	—	—	2
Emilia . . . . .	207	6	77	—	12	108	4	—	—	—
Toscana . . . . .	278	5	114	1	46	85	14	1	3	9
Marche . . . . .	396	14	106	—	17	252	7	—	—	—
Umbria . . . . .	31	—	12	—	—	19	—	—	—	—
Lazio . . . . .	218	27	167	—	1	18	—	—	—	5
Abruzzi e Molise . . . . .	1.162	67	749	—	15	315	16	—	—	—
Campania . . . . .	1.722	13	1.281	2	105	272	35	—	1	13
Puglie . . . . .	840	26	624	—	33	147	—	2	8	—
Basilicata . . . . .	306	3	140	1	38	98	17	—	3	6
Calabrie . . . . .	1.379	66	695	22	93	480	20	—	2	1
Sicilia . . . . .	2.333	104	1.666	26	8	468	—	—	49	13
Sardegna . . . . .	25	—	9	—	—	14	—	—	—	2
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>11.920</b>	<b>417</b>	<b>6.220</b>	<b>59</b>	<b>873</b>	<b>3.881</b>	<b>169</b>	<b>11</b>	<b>155</b>	<b>135</b>

## VI.

## MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI

DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1924

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	3.156	2.740	206	210	—	2.362	—	175	553	37	3	26	—
Febbraio . . .	2.354	1.971	177	206	—	1.332	23	168	765	27	17	22	—
Marzo . . .	3.397	2.562	235	600	4	1.473	—	375	1.473	46	3	23	—
Totale 1° trimestre	8.907	7.273	618	1.016	4	5.167	23	718	2.791	110	23	71	—

VII.  
 MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
 DA PAESI TRANSOCEANICI  
 (Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)  
 Anno 1924

M E S I	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	3.268	2.844	212	212	1	2.439	1	177	583	38	3	26	—
Febbraio. . .	2.446	2.051	182	213	1	1.388	23	109	791	27	20	22	5
Marzo. . . .	3.508	2.660	241	607	4	1.557	2	377	1.488	48	3	23	6
Totale 1° trimestre	9.222	7.555	635	1.032	6	5.384	26	723	2.862	113	26	71	11

C) *Emigrazione non transoceanica.*

I.  
MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1924.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio .	9.906	6.362	2.551	993	9.081	94	26	11	268	18	27	1	4	63	57	5	3	61	116	58	13	—
Febbraio .	13.983	9.331	3.355	1.267	12.994	258	37	42	279	50	49	2	1	27	31	15	3	12	88	71	14	10
Marzo .	26.412	20.244	4.369	1.790	24.330	890	85	22	568	65	68	22	1	50	100	4	6	22	112	55	5	7
Tot 1° trim. (1)	50.301	35.937	10.305	4.059	46.405	1.242	148	75	1.115	133	144	25	6	140	188	24	12	95	316	184	32	17

**Avvertenza.** — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

(1) Per quanto sopra, ritenendosi congruo l'aumento di circa il 30 per cento, il totale degli espatri per paesi non transoceanici accertati durante il 1° trimestre del corrente anno può calcolarsi nella cifra di 65.892.

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Marzo 1924.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	4.708	3.381	1.174	213	4.575	163	—	1	4	4	5	—	1	—	4	—	3	—	—	7	—	1
Liguria . . . . .	499	268	152	19	420	2	—	4	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—
Lombardia . . . . .	3.901	3.105	536	260	3.425	425	1	—	15	13	2	—	—	—	1	—	—	3	14	1	—	1
Veneto e Friuli . . . . .	11.713	10.059	1.094	560	10.833	249	54	6	415	44	6	—	—	1	61	—	2	1	—	8	—	3
Venezia Tridentina . . . . .	458	332	87	39	384	14	17	—	40	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	141	78	39	24	109	—	4	1	3	—	—	—	—	1	22	—	1	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	1.174	711	304	159	1.117	27	—	3	13	2	6	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—
Toscana . . . . .	1.361	823	379	159	1.278	8	2	—	24	1	12	3	—	9	2	—	2	7	13	—	—	—
Marche . . . . .	360	200	101	59	323	—	—	—	34	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Umbria . . . . .	345	189	95	61	340	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	161	121	27	13	153	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	239	171	35	24	217	1	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—
Campania . . . . .	567	353	142	72	463	1	3	7	6	—	32	18	—	24	—	4	—	—	2	11	—	—
Puglie . . . . .	247	151	66	30	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	11	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	18	14	4	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	76	60	11	5	75	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	241	121	69	51	173	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	2	49	—	1	2
Sardegna . . . . .	212	107	54	51	172	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	9	—	—
TOTALE . . . . .	26.412	20.244	4.369	1.799	24.330	890	85	22	568	65	68	22	1	50	100	4	6	22	112	55	5	7

Vedasi l'Avvertenza a pag. 434.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI-ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO  
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1924.

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio . . . . .	16.923	15.230	289	70	48	443	50	39	16	1	29	160	5	25	75	224	123	46	32	18
Febbraio . . . . .	20.648	18.614	607	101	46	381	40	76	22	1	37	193	12	14	94	245	101	35	16	8
Marzo . . . . .	25.648	22.180	1.457	220	62	610	43	75	21	4	141	296	16	11	66	334	90	27	20	5
Totale 1° Trimestre .	63.214	56.024	2.353	391	156	1.434	133	190	59	6	207	619	33	50	235	803	314	108	68	31

## IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO  
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Marzo 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie ital.	Altri paesi
Piemonte . . . . .	4.272	4.001	221	2	3	12	2	5	—	1	4	10	1	—	3	1	4	1	—	—
Liguria . . . . .	534	433	1	—	3	3	—	1	—	2	63	4	1	—	—	9	1	—	13	—
Lombardia . . . . .	4.887	4.151	676	4	2	20	5	3	—	—	1	1	—	6	2	7	7	—	—	2
Veneto e Friuli . . . . .	10.329	9.022	477	142	22	424	22	4	—	—	—	171	—	—	7	20	10	2	3	3
Venezia Tridentina . . . . .	521	400	17	53	4	40	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	167	102	—	2	2	3	—	—	—	—	—	48	—	3	2	—	5	—	—	—
Emilia . . . . .	1.033	957	36	1	3	19	3	9	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Toscana . . . . .	1.174	1.077	20	—	1	24	7	16	10	—	16	—	—	—	4	3	3	—	—	—
Marche . . . . .	337	293	1	—	—	33	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	1	—
Umbria . . . . .	374	352	2	—	—	8	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	140	123	1	2	1	—	—	3	—	—	1	2	1	—	1	5	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	259	232	—	7	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	14	—	—
Campania . . . . .	622	438	4	7	21	20	—	29	11	—	25	10	4	—	17	6	30	—	—	—
Puglie . . . . .	233	204	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	6	2	3	4	—	—	2	—
Basilicata . . . . .	18	16	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Calabrie . . . . .	98	85	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	7	—	2	—	—	—
Sicilia . . . . .	482	147	—	—	—	—	—	3	—	—	26	2	2	—	12	269	10	10	1	—
Sardegna . . . . .	168	147	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	—	—	—
TOTALE . . . . .	25.648	22.180	1.457	220	62	610	43	75	21	4	141	266	16	11	66	334	90	27	20	5

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneta Tridentina		U.	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.		
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.		U.
Addetti all'agricoltura . . . . .	2.336	416	453	158	61	11	830	51	452	96	43	5		
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	1.878	—	258	—	6	—	136	—	1.270	—	69	—		
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	2.936	112	127	12	15	1	288	6	1.534	15	16	6		
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	9.395	—	1.715	—	33	—	1.384	—	5.622	—	134	—		
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	504	—	162	—	41	—	85	—	102	—	7	—		
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	637	1	130	—	30	—	40	—	323	—	18	—		
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	5	62	2	18	—	—	1	10	—	34	—	—		
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	78	2	24	—	2	—	8	1	5	—	—	—		
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	35	177	11	58	1	3	4	20	7	14	—	1		
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	28	—	18	—	—	—	3	—	4	—	—	—		
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	71	3	7	2	15	—	7	—	1	—	2	—		
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	1.597	323	269	74	18	5	215	32	638	128	39	7		
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	119	6	39	4	9	—	17	—	17	—	1	1		
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	165	—	54	—	7	—	30	—	15	—	1	—		
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	162	3	10	—	16	1	—	—	1	—	1	—		
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	46	6	13	4	10	1	—	—	4	1	1	—		
Impiegati pubblici e privati . . . . .	22	5	12	2	1	—	—	2	3	1	—	—		
Professioni liberali . . . . .	2	12	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—		
Addetti al culto . . . . .	7	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—		
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	73	1	22	—	—	—	4	1	45	—	—	—		
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	27	19	1	—	1	1	6	6	1	—	—	—		
Addetti ai servizi domestici . . . . .	8	163	2	59	—	7	6	17	—	37	—	4		
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	52	13	27	6	1	—	8	3	5	—	—	—		
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	3.044	—	773	—	122	—	385	—	768	—	63		
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate . . . . .	61	—	23	—	1	—	23	—	10	—	—	—		
TOTALE . . . . .	20.244	3.369	3.381	1174	268	152	3.105	536	10059	1094	332	87	76	

## EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
14	112	17	9	2	16	3	34	—	51	17	90	34	27	—	7	—	27	6	11	2	10	—
—	27	—	22	—	9	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	7	—	5	—	9	—
14	235	28	99	13	96	10	58	—	58	2	116	5	4	—	1	—	10	—	43	—	33	—
—	77	—	50	—	26	—	10	—	17	—	3	—	73	—	1	—	7	—	12	—	33	—
—	29	—	2	—	8	—	4	—	3	—	8	—	11	—	4	—	1	—	4	—	5	—
—	16	—	1	—	5	—	1	—	1	—	7	1	22	—	—	—	5	—	4	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	12	—	5	—	3	—	—	—	5	—	7	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
14	5	8	—	3	—	5	—	—	1	2	3	1	—	42	—	—	1	1	1	4	—	—
—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	1	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	149	20	12	17	17	1	3	4	28	—	34	6	1	—	—	—	1	—	16	1	3	—
—	11	—	—	—	3	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—
—	11	—	—	—	5	—	1	—	2	—	8	—	7	—	—	—	—	—	8	—	3	—
—	92	2	—	—	—	—	1	—	1	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	14	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1
—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
883	—	287	—	61	—	75	—	13	—	14	—	83	—	23	—	4	—	3	—	58	—	49
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
304	823	379	200	101	189	95	121	27	171	35	353	142	151	66	14	4	60	11	121	69	107	54

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura . . . . .	2.336	416	2.275	396	34	10	3	—	—	—	7	
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	1.878	—	1.734	—	21	—	4	—	—	—	98	—	19
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	2.936	112	2.751	101	21	6	3	—	3	—	99	4	10
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	9.395	—	8.576	—	583	—	26	—	—	—	143	—	29
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche. . . . .	504	—	451	—	17	—	1	—	1	—	5	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	637	1	598	1	3	—	7	—	—	—	10	—	2
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili. . . . .	5	62	2	37	1	25	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli. . . . .	78	2	74	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico. . . . .	35	177	30	157	1	9	—	2	—	—	1	6	—
Addetti alle industrie alimentari. . . . .	28	—	25	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate. . . . .	71	3	53	3	3	—	—	—	—	—	4	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione. . . . .	1.597	323	1.506	298	25	11	1	—	2	—	33	17	3
Addetti a servizi ed esercizi pubblici. . . . .	119	6	88	4	4	—	2	2	—	—	4	—	1
Addetti all'industria dei trasporti. . . . .	165	—	147	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico. . . . .	162	3	147	2	1	—	3	—	8	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali. . . . .	46	6	35	6	2	—	1	—	—	—	3	—	—
Impiegati pubblici e privati. . . . .	22	5	18	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Professioni liberali. . . . .	2	12	—	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto. . . . .	7	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori. . . . .	73	1	71	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche. . . . .	27	19	4	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Addetti ai servizi domestici. . . . .	8	163	7	138	1	15	—	1	—	—	—	2	—
Appartenenti a condizioni non professionali. . . . .	52	13	41	11	5	—	3	—	—	—	—	1	—
Attendenti alle cure domestiche. . . . .	—	3.044	—	2.804	—	57	—	15	—	6	—	64	—
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate. . . . .	61	—	51	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE. . . . .</b>	<b>20.244</b>	<b>3.369</b>	<b>18685</b>	<b>3.971</b>	<b>740</b>	<b>137</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>412</b>	<b>96</b>	<b>53</b>

## RISULTATO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Stati Scandinavi		Russia o Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
1	12					3	1							9							
						12								3		3					
14						4				1				15		3		3			
				1		21								2		14				1	
						9		1		1		7		5		4				1	
				2		3		1		1				3		6		1			
								1				1									
						2	1									1	1				
				5												6					
				2		4	12							12		6		1			
		1		8																3	
				3			17					5		4						1	
				3																	
						1															
						1								2							
														1							
										1											
				11	2	1								9	7						
							12					1			1						
						1						1									
						12															
						15		1		1				5		20		8			1
						1															
														2							
19	2	1		35	10	53	35	3	1	4	2	14	5	67	34	43	9	5		6	1

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1924.

MESI	Emigrati adulti rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Giulia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
Gennaio . . . .	4.273	3.032	959	282	3.021	150	42	22	225	36	29	1	—	12	66	1	—	6	55	4	1	2
Febbraio . . . .	5.232	3.680	1.250	302	3.432	241	61	21	318	43	19	1	1	9	33	5	—	4	28	9	5	—
Marzo . . . . .	7.097	5.164	2.059	474	6.747	255	86	29	283	47	45	—	—	9	76	7	1	35	54	13	10	—
<b>Totale 1° Trim.</b>	<b>17.202</b>	<b>11.876</b>	<b>4.268</b>	<b>1.058</b>	<b>14.802</b>	<b>646</b>	<b>189</b>	<b>72</b>	<b>826</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>175</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>137</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Marzo 1924.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia.	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marecco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	3.200	2.007	1.063	130	3.130	43	—	—	8	1	8	—	—	2	1	—	—	2	1	3	1	—
Liguria . . . . .	344	221	110	13	339	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Lombardia . . . . .	793	530	228	35	575	163	2	1	29	3	4	—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	1.147	912	155	80	348	24	63	22	127	14	11	—	—	1	27	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	94	70	17	7	49	8	8	1	27	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	54	35	11	8	17	—	9	1	4	—	—	—	—	—	22	—	1	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	497	365	84	45	435	7	1	—	29	1	4	—	—	1	—	—	—	—	17	2	—	—
Toscana . . . . .	670	417	189	64	599	9	2	—	31	3	9	—	—	—	7	—	—	2	4	—	3	—
Marche . . . . .	126	89	28	9	101	—	—	—	29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	228	142	57	29	207	—	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	17	12	5	—	26	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	90	73	16	1	81	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Campania . . . . .	220	143	50	36	200	—	1	4	3	—	4	—	—	1	1	1	—	13	—	1	—	—
Puglia . . . . .	50	42	5	3	41	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	3	1	—	—	—
Basilicata . . . . .	5	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Calabria . . . . .	31	22	4	5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—	—	—
Sicilia . . . . .	58	32	20	6	36	—	—	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	18	5	—	—
Sardegna . . . . .	64	45	16	3	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI . . . . .	7.697	5.164	2.059	474	6.747	255	86	29	283	47	45	—	—	9	76	7	1	35	54	13	10	—

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## BELGIO

Legge belga contro gli imbarchi clandestini (28 luglio 1923)

ALBERTO, RE DEI BELGI (*omissis*),

**Art. 1.** — Chiunque sarà trovato a bordo di un bastimento belga, in qualsiasi luogo, a bordo di un bastimento straniero nelle acque del Regno, senza che egli possa giustificare la sua presenza, sarà punito di prigione da otto giorni a sei mesi e di un'ammenda da ventisei franchi a trecento, o d'una sola di dette pene.

**Art. 2.** — Chiunque avrà, con qualsiasi mezzo, favorito l'imbarco, il soggiorno a bordo e lo sbarco d'una persona che sia stata trovata a bordo nelle condizioni indicate nell'art. 1., sarà punito delle stesse pene.

**Art. 3.** — Quando il delinquente trovato a bordo d'un bastimento belga nelle condizioni sopraindicate all'art. 1., non possa essere immediatamente sbarcato, esso sarà, per tutta la durata della sua presenza a bordo, considerato come uomo di equipaggio, costretto senza remunerazione a un lavoro in rapporto colle sue attitudini e sottoposto alle disposizioni disciplinari e penali che reggono i membri dell'equipaggio.

**Art. 4.** — La procedura stabilita del titolo 3), capitolo 2), della legge del 21 giugno 1849, e, in quanto non sia derogato dalla presente legge, le disposizioni del titolo 1) del Codice penale senza eccezioni del capitolo 7) e dell'articolo 84, sono applicabili alle infrazioni cui essa si riferisce.

**Art. 5.** — Indipendentemente dagli ufficiali di bordo, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i commissari marittimi, gli ispettori marittimi ed i loro agenti, gli impiegati delle dogane nei porti del Regno dove hanno autorità per esercitare le loro funzioni, nonchè gli agenti consolari del Belgio all'estero, ricercheranno e constateranno le infrazioni previste dalla presente legge.

I loro processi verbali faranno fede fino a prova in contrario.

Promulghiamo la presente legge. Ordiniamo ecc.

## BRASILE

**Decreto che stabilisce la concessione di favori alle imprese costituite per lo sviluppo della coltivazione del cotone.**

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, considerata la convenienza di promuovere lo sviluppo della produzione del cotone, e vista l'autorizzazione concessa con l'art. 177 della legge n. 4793 del 7 gennaio 1924.

## DECRETA :

**Art. 1.** — Le Imprese o Compagnie legalmente costituite in Brasile per occuparsi dello sviluppo della coltura del cotone e della elaborazione dei suoi sottoprodotti, in condizioni da non permettere l'accaparramento della produzione, potranno godere dei seguenti favori :

a) esenzione dal dazio di entrata per il termine di quindici anni, per :

1° macchine, apparecchi, strumenti e rispettivi accessori propri per il trattamento delle piantagioni e la lavorazione del cotone ;

2° trattori a veicoli per trasporti di strade ordinarie .

3° concimi naturali e chimici, verde-parigi, arseniato di piombo e qualsiasi altro insetticida e fungicida ;

4° macchinari, apparecchi e accessori destinati alla estrazione e preparazione dell'olio di cotone e preparazione della crusca e dei panelli ;

5° strumenti e materiali destinati a laboratori chimici di analisi e ricerche indispensabili ai fini delle Imprese o Compagnie ;

b) trasporto gratuito sulle ferrovie e linee di navigazione del Governo Federale, non solo per i semi selezionati, ma anche per le macchine, apparecchi, strumenti, trattori e veicoli di trasporto, concimi ed insetticidi previsti nel paragrafo a) contribuendo il Governo alle spese di trasporto sulle ferrovie o linee di navigazione di proprietà privata.

c) esenzione di tutte le tasse federali incidenti la coltura ed elaborazione del cotone e fabbricazione dei suoi sottoprodotti ;

d) tariffe ridotte sulle ferrovie e linee di navigazione del Governo Federale per il cotone prodotto e compresso in ragione di 350 chili al metro cubo.

**Art. 2.** — Le Imprese o Compagnie che volessero godere i favori dei quali tratta l'art. 1, dovranno obbligarsi a quanto segue :

a) coltivare tutti gli anni, a cotone, un minimo di mille ettari, direttamente o a mezzo di associati o di coloni al tanto per cento del prodotto ;

b) installare una fabbrica moderna per lavare i semi del cotone, comprimere, spurgare i semi del cotone, e ciò sullo stesso

terreno delle culture o nelle vicinanze, con capacità minima per preparare in sei mesi la produzione di 5000 ettari piantati a cotone ;

c) distribuire gratuitamente, nella regione nella quale sorgono, metà del seme prodotto e selezionato su una superficie minima di 100 Ea ;

d) permettere al pubblico la visita dei campi dei quali il comma a), fornendo ai visitatori i chiarimenti necessari ;

e) elaborare il cotone prodotto da particolari per il prezzo corrente negli opifici di elaborazione della zona ;

f) assoggettarsi alle direttive ed alla sorveglianza del Servizio del Cotone, al quale saranno ogni anno forniti tutti i dati e le statistiche sui lavori eseguiti: produzione, metodi impiegati, risultati ottenuti, etc.

**Art. 3.** — L'esenzione dei diritti di importazione, dei quali tratta il n. 1 dell'articolo precedente, solo sarà concessa se le macchine, apparecchi, istrumenti, trattori, veicoli, concimo ed insetticidi non avessero simili in paese.

**Art. 4.** — Il Governo potrà concedere prestiti mediante garanzia ipotecaria e nei limiti delle somme annualmente stanziare in bilancio, alle Imprese che si propongono di stabilirsi in zone adatte alla coltivazione del cotone e nelle quali ancora non esistano installazioni appropriate, e ciò purchè abbiano ottenuto dallo Stato interessato la riduzione del dazio di uscita per un periodo di tempo uguale a quello della concessione federale.

**Art. 5.** — Le tariffe ridotte delle quali tratta la lettera d) dell'articolo 1) non dovranno essere inferiori al prezzo reale dei trasporti.

**Art. 6.** — Il Governo Federale interporrà i suoi buoni uffici perchè i concessionari ottengano, per il termine di 15 anni, riduzioni di imposte e tasse nei singoli Stati e nei municipi che incidano sui loro stabilimenti e prodotti.

**Art. 7.** — Le Imprese o Compagnie che godranno i favori stabiliti dal presente Decreto, sono obbligate a terminare le loro installazioni nei termini stabiliti dai contratti rispettivi, sotto pena di caducità quando i lavori o servizi resteranno paralizzati per più di 90 giorni consecutivi, salvo caso di forza maggiore provato, a giudizio del Governo, dovendo le stesse in caso di caducità, restituire al Tesoro l'importo delle esenzioni usufruite.

**Art. 8.** — Si revocano le disposizioni in contrario.

*Rio de Janeiro, 26 febbraio 1924.*

ARTHUR DA SILVA BERNARDES  
MIGUEL GALMON DU PIN E ALMEIDA  
RAPHAEL DE ABREU SAMPAIO VIDAL

## REPUBBLICA DI S. MARINO.

**Noi capitani reggenti la Repubblica di San Marino, valendoci della facoltà concessa dal Consiglio Grande e Generale, che, nella Sua Tornata delli 27 Settembre 1923, ha appor-  
tato modifiche alla legge per l'emigrazione temporanea in Europa e all'annesso regolamento 6 dicembre 1906 ;**

ABBIAMO PROMULGATATO E PUBBLICHIAMO :

*Legge sull'Ufficio per l'Emigrazione temporanea in Europa*

**Art. 1.** — È costituito in San Marino un *Ufficio per la tutela dell'Emigrazione temporanea in Europa* con lo scopo di raccogliere notizie e informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro all'estero, di favorire il collocamento fuori di paese degli operai sammarinesi disoccupati in patria, di facilitare il loro viaggio, di farli assistere ovunque si rechino, in caso di controversie con gli imprenditori o di infortuni, e di procurare ad essi tutte le indicazioni che sono necessarie a chi va in paese straniero, del quale ignora la lingua, le leggi, i costumi.

**Art. 2.** — Detto Ufficio verrà disimpegnato da una Commissione ad hoc composta di 5 membri eletti dal Consiglio G. e G. che dureranno in carica per la durata della Legislatura e potranno essere rieletti.

**Art. 3.** — L'Ufficio d'Emigrazione Sammarinese starà in stretti rapporti con gli Enti affini e comunque tutori dell'emigrazione, con imprese italiane ed estere, invocando allo scopo e se del caso, la cooperazione della Segreteria degli esteri e dei consoli della Repubblica all'estero per viemmeglio favorire gli interessi degli emigranti.

**Art. 4.** — Infine avrà cura di regolare l'impiego dei fondi relativi alla emigrazione o di darne annuale resconto.

### *Regolamento.*

**Art. 1.** — La Commissione dell'Ufficio d'Emigrazione ha la facoltà attribuitale dallo Statuto, e nomina ogni anno nel suo seno un presidente e un cassiere che dovranno prestar l'opera loro gratuitamente.

Nomina un segretario che potrà anche essere scelto fuori del proprio seno con gratificazione sui fondi dell'emigrazione.

**Art. 2.** — Il presidente indice le adunanze quante volte le crede opportune, rappresenta l'Ufficio, fa rispettare le leggi e darà esecuzione ai deliberati della Commissione stessa.

**Art. 3.** — Il Segretario deve stare in Ufficio la domenica e il mercoledì di ogni settimana, dalle 10 alle 12 a disposizione del

pubblico, deve ricevere le domande e le quote degli emigranti, inviare gli avvisi per le adunanze, stendere i verbali, tenere la corrispondenza e il relativo protocollo, distribuire le richieste di viaggio debitamente firmate dal R. Console italiano, compilare i registri e le statistiche, e porgere agli emigranti tutti gli schiarimenti necessari per le pratiche di viaggio e di residenza all'estero.

**Art. 4.** — Il Segretario dovrà subito versare le somme esatte al Cassiere e spiccare e firmare volta per volta i mandati d'incasso e di pagamento.

**Art. 5.** — Gli emigranti debbono essere sammarinesi, debbono corredare a voce e in iscritto la loro domanda di tutte le notizie e le informazioni relative allo stato di famiglia, all'età, alla salute, al mestiere; e sono obbligati a restituire entro tre mesi — dalla loro emigrazione — la metà del sussidio ricevuto.

**Art. 6.** — Il fondo per l'emigrazione sarà formato dagli stanziamenti annui del Governo, dalle quote degli emigranti, e dalle eventuali sovvenzioni di privati, di Opere Pie e di Enti.

**Art. 7.** — Ciascun emigrante riceverà un sussidio pel viaggio in ragione della distanza che dovrà percorrere per recarsi sul luogo del lavoro, e verrà munito di richiesta firmata dal Regio Console d'Italia.

**Art. 8.** — Il Cassiere sarà obbligato tenere un libro per gli incassi e per le spese, depositare nella locale Cassa di Risparmio i fondi che non gli occorrono e stendere alla fine d'anno un particolare rendiconto.

**Art. 9.** — La Commissione assegnerà i sussidi e indicherà i posti ovè dovranno recarsi gli emigranti per mettersi al lavoro.

**Art. 10.** — Quegli emigranti che ritorneranno in Patria dopo breve tempo senza giustificato motivo, saranno annotati in apposito Registro e non potranno esigere un nuovo sussidio per emigrazione se non dopo passato un anno dall'effettuato ritorno.

**Art. 11.** — Il resoconto annuale dovrà essere verificato da un Revisore Governativo.

*Dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 1923.*

I CAPITANI REGGENTI  
GIULIANO GOZI — FILIPPO MULARONI

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI *fj.*  
F. Gozi

# Azione italiana all'estero

## ARGENTINA

✻ Alla presenza di numerosi intervenuti della Colonia italiana ha avuto luogo in Buenos Aires, negli ultimi giorni dello scorso gennaio, la commemorazione di Nicola Misasi promossa dalla sezione locale della « Dante Alighieri ». Il dott. Spinelli tratteggiò con dotto eloquio la vita e l'opera letteraria dello scomparso scrittore calabrese, in mezzo alla viva attenzione ed al plauso dei presenti. Trovandosi fra questi l'On. Cappa, cedendo alle generali sollecitazioni, pronunziò commoventi parole, che furono coronate da unanimi applausi.

✻ Il Consiglio direttivo dell'Ospedale italiano, fondato in Buenos Aires mezzo secolo fa, ha pubblicato, in occasione della Commemorazione del 1° cinquantennio dell'Ospedale stesso, un volume nel quale è riportata succintamente la storia di quell'istituto, che tanto onore ha fatto e fa alla collettività italiana in Buenos Aires. L'idea dell'istituzione dell'Ospedale, patrocinata dalla So-

cietà italiana di Beneficenza in quella città, sorse fin dal 1854, quando l'Italia non era ancora assurta a dignità di nazione; mentre ebbe, poi, pratica attuazione venti anni dopo. Nel 1876 si cominciò a festeggiare l'anniversario della fondazione di quel nosocomio. Fin dal 1883, sul periodico locale, « L'operaio italiano », rilevava che le mortalità fra i ricoverati era solo del 10 % mentre nell'ospedale della capitale raggiungeva il 16 %, nel francese anche il 16 % e nello spagnolo il 14 %. In prosieguo di tempo, essendo, per lo sviluppo dei servizi, divenuto inadatto il primitivo edificio, gli si assegnò una sede più adatta che fu inaugurata il 21 dicembre 1901. Attualmente il nuovo ospedale, sotto la presidenza del Dott. Spada, offre anche ampio campo di istruzione ed è centro d'attrazione non solo dei giovani medici italiani, ma anche e più dei giovani studenti argentini. L'importante volume si chiude con un elenco dei sottoscrittori fino a tutto il 12 gennaio 1854 e con grafici statistici sui ricoverati, a cominciare dal 1880.

# V A R I E

## ITALIA

✱ Ad iniziativa dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, è stata disposta la istituzione di un corso libero per l'espansione commerciale italiana all'estero, con speciale riguardo all'America latina. Il corso sarà svolto in più periodi, in ciascuno dei quali sarà oggetto di studio una parte dell'America, delle colonie italiane e dell'Oriente, sotto tutti gli aspetti che interessano il commercio italiano, la legislazione interna, i mezzi di trasporto, l'emigrazione ecc. E' stato disposto, intanto, che il programma del primo periodo del corso avrà per oggetto lo studio del Brasile, con l'assistenza di uno o di due professori di Istituti superiori brasiliani.

✱ Per meglio intensificare i rapporti di commercio fra l'Italia ed il Cile, è stata disposta la istituzione in Genova di una Camera di Commercio italo-cilena. Nella presidenza di essa e nello elenco dei soci figurano distinti elementi della finanza, dell'industria, e del commercio di Genova e di altre nostre città.

✱ L'On. Miliani, di ritorno da un viaggio in America del Sud, ha esposto le sue impressioni in una conversazione alla Camera di Commercio di Ancona, di cui è presidente.

« Gli effetti della nuova politica perseguita dal Governo nazionale, egli ha detto, sono evidenti anche nei rapporti degli italiani residenti in quei paesi, in quanto si nota un maggiore interessamento delle autorità diplomatiche e consolari per la tutela degli interessi dei singoli, ed anche personalmente i nostri connazionali godono molta considerazione ».

## GERMANIA

✱ Una recente decisione del Municipio di Freudenstadt (Württemberg) accorda sovvenzioni agli emigranti locali per sopperire alle spese del loro viaggio. Tali sovvenzioni da corrispondersi dalla Cassa municipale, ammonterebbero a 100 marchi oro per gli emigranti scapoli e a 200 per gli ammogliati; nel caso, però, in cui essi facciano ritorno prima del termine di due anni, debbono restituire la sovvenzione avuta per le spese di viaggio. Il provvedimento del Comune di Freudenstadt ricorda l'analoga misura presa nello scorso secolo dal Governo bavarese, che in tempi di grave disoccupazione soleva concedere pur esso sovvenzioni ai propri emigranti.

## DANIMARCA

✱ Il Rigsdag ha approvato, in data 29 marzo 1924, una legge, la quale aumenta l'importo della tassa di licenza dei viaggiatori.

giatori di commercio stranieri. Il rilascio della licenza che prima importava una spesa di 170 corone, costerà ora 400; mentre la tassa complementare di corone 80 è stata elevata a 200 corone.

### CANADA

\* Nel Nuovo Brunswick si inizieranno fra breve i lavori per il proseguimento della ferrovia nazionale canadese fino al Maine Centrale. E' stato già effettuato il prelevamento dei fondi e il Governo locale intende affrettare la costruzione della linea, necessaria per lo sviluppo dei traffici regionali.

\* A Montreal ha avuto luogo una riunione di connazionali con lo scopo di formare una società pro immigrazione italiana, per la valorizzazione dell'elemento italiano nel Canada, promuovendone lo sviluppo e provvedendo alla sua assistenza morale ed in alcuni casi anche finanziaria.

### STATI UNITI

\* Secondo una nuova legge, negli Stati di New York e dell'Illinois, si vieta l'esercizio della professione medica agli stranieri, rimanendo questa riservata ai soli cittadini americani. Si ritiene che il divieto si estenderà ad altri Stati.

### BOLIVIA

\* L'ultimo congresso boliviano ha autorizzato parecchi importanti lavori pubblici da iniziarsi

nel corrente anno. Fra questi, notevoli sono i lavori per un milione di "bolivianos", per opere idrauliche, e per la pavimentazione della città di Cochabamba, e quelli per 800.000 "bolivianos", per la città di Potosi, dove dovrà essere, fra l'altro, costruito un nuovo mercato. Saranno fatti impianti di luce elettrica e costruzioni di nuove strade in parecchie piccole città e in altre parti del paese; alcune strade di La Paz saranno pavimentate con blocchi granitici e cemento. Sono stati già costruiti 13 chilometri della strada rotabile fra Todos Santos sul Rio Chaparé e Cochabamba.

### BRASILE

\* La presidenza della Camera italiana di commercio in S. Paolo, allo scopo di dare alla Camera stessa una sistemazione più ampia e decorosa, ha disposto di assegnarle una nuova sede, in via S. Bento n. 79, nella quale saranno raccolti, tra l'altro, gli articoli della Mostra campionaria permanente dei prodotti italiani, già annunciata, con esposizione di fotografie, listini, cataloghi ecc.

\* S'è costituita a Rio de Janeiro la Società del Touring brasiliano, allo scopo di favorire il miglioramento della rete stradale, la frequenza dei viaggiatori e la conoscenza delle regioni pittoresche brasiliane. La Società, che è organizzata sul modello di quelle italiane e francesi, inizierà la sua attività sollecitando dal Governo il compimento della strada Rio de Janeiro a Petropolis.

*URUGUAY*

✽ Gli emigranti tedeschi in Uruguay attraccersano un periodo di grave crisi: centinaia di essi si trovano senza lavoro; nè il Governo può intervenire, non essendo esso in grado di provvedere nemmeno al ricovero e alla prima assistenza.

*ARGENTINA*

✽ La Esposizione internazionale dei macchinari per l'industria del latte e dei frigoriferi, che doveva aver luogo a Buenos Aires nel maggio 1924, è stata rimandata al settembre 1924.

*AFRICA DEL SUD*

✽ Sono stati acquistati da una Compagnia colonizzatrice inglese circa 100.000 acri di terreno, nella superficie irrigua di Van

Rynwell Gorge Dam, presso Graaf Reinet, Sud Africa, allo scopo di venderli ai coloni in piccoli lotti di circa 30 acri. La Compagnia manterrà una fattoria modello diretta da esperti, e si propone di istituirne altre per la produzione del lardo, del latte condensato e delle frutta secche.

*NUOVA ZELANDA*

✽ Allo scopo di incoraggiare i rapporti commerciali con l'estero, la "New Zealand and South seas exhibition Co.," ha reso noto il suo intendimento di organizzare a Dunedin una esposizione delle arti, dei prodotti e delle manifatture mondiali, dal novembre 1925 al febbraio o marzo 1926. Il progetto ha già ottenuto l'approvazione e la cooperazione del Governo della Nuova Zelanda.

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Regio decreto 20 marzo 1924, n. 543. Ordinamento degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri. Regio decreto 20 marzo 1924, n. 543. (*Gazz. Uff.* 29 aprile 1924, n. 101).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1438 ;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3 ;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 181 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;

#### ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1.** — L'ordinamento degli uffici centrali del Ministero dagli affari esteri per ciò che riguarda gli uffici dipendenti dal segretario generale e la Direzione generale degli affari generali è modificato come segue :

#### UFFICI ALLA DIPENDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE.

*Ufficio Stampa.* — Rivista della stampa estera, della stampa italiana nei riguardi della politica estera. Informazioni a giornali ed agenzie italiane ed estere. Traduzione.

*Ufficio Trattati e Società Nazioni.* — Lavori preparatori della sessione dell'assemblea e del Consiglio della Società delle Nazioni per tutto ciò che concerne l'opera dei delegati italiani ; cooperazione e assistenza loro occorrenti. Coordinazione, a questo fine, del lavoro delle varie Amministrazioni del Regno. Collegamento fra gli organi della Società, le Amministrazioni del Regno e i Regi delegati alla assemblea ed al Consiglio. Ordinamento e custodia degli atti e documenti relativa alla Società.

Congressi, conferenze e convenzioni collettive in attinenza coi compiti della Società delle Nazioni

Raccolta e pubblicazione delle convenzioni internazionali. Atti relativi alla loro efficacia: ratifiche, adesioni, denunce, leggi e decreti di esecuzione.

Questioni dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace in quanto abbiano carattere di interesse pubblico.

*Ufficio coordinamento economico.* — Segreteria della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero. Collegamento in materia economico-commerciale fra le Direzioni generali Europa e Levante ed Africa, America, Asia ed Australia, ed i Ministeri tecnici competenti.

#### DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI.

*Ufficio coordinamento generale.* — Raccolta, coordinamento e valorizzazione sistematica di tutti gli elementi tratti dal carteggio delle Regie rappresentanze all'estero e da ogni altra fonte. Studi e preparazione di carattere politico ed economico.

*Ufficio storico e diplomatico.* — Raccolta e compilazione di materiale storico sopra questioni di politica estera d'interesse pratico contemporaneo a compimento e illustrazione dei documenti ufficiali. Raccolta, custodia e aggiornamento di collezioni cartografiche e studi geografici. Diario storico del Ministero.

Classificazione e diramazione degli atti diplomatici. Diramazione di essi per telegrafo o per corriere. Libri verdi.

*Ufficio archivio e corrispondenza.* — Organizzazione e sorveglianza degli archivi. Registrazione e sunto della corrispondenza in arrivo e in partenza. Controllo del carteggio degli uffici in relazione alla corrispondenza in arrivo. Archivi correnti e archivi di deposito. Spedizione della corrispondenza. Servizio dei corrieri.

*Ufficio cifra.* — Corrispondenza telegrafica e ordinaria in cifra. Compilazione e distribuzione dei cifrari.

*Archivio storico.* — Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei Regi uffici all'estero. Conservazione degli originali degli atti internazionali. Conservazione delle carte del Ministero riservate dall'archivio di deposito. Inventari e schedari.

*Ufficio contenzioso e legislazione.* — Studi sulle questioni aventi carattere giuridico e risoluzione di quesiti sulla legislazione attinenti a pratiche del Ministero.

*Ufficio pubblicazioni e raccolte amministrative.* — Raccolta dei decreti organici. Coordinamento di leggi e regolamenti. Testi unici. Raccolte delle circolari e degli ordini di servizio. Bollettini vari. Annuario diplomatico.

*Biblioteca.* — Conservazione ed incrementi delle pubblicazioni; proposte per l'acquisto di libri e periodici. Scambio di pubblicazioni

con altri Ministeri ed Istituti italiani ed esteri. Collezione e custodia degli atti della legislazione straniera per ciò che può concernere le relazioni internazionali e l'Amministrazione degli affari esteri. Forniture di pubblicazioni a corredo di Regi uffici diplomatici e consolari. Cataloghi e schedari.

*Tipografia.*

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL CERIMONIALE  
E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI.

*Ufficio personale ;*

Reparto 1°.

Personale di ogni categoria dipendente dal Ministero (eccetto il personale delle scuole all'estero e quello di servizio). Uffici diplomatici e consolari all'estero; loro istituzione e soppressione. Addetti militari, navali, aeronautici e commerciali e loro uffici. Servizio di ispezione agli uffici all'estero. Questioni di ordinamento del Ministero e delle carriere dipendenti. Commissioni di avanzamento. Consiglio del Ministero. Concorsi. Ammissioni. Annunzi e Bollettini del personale. Atti pubblici.

Reparto 2°.

Personale e uffici diplomatici e consolari esteri in Italia. Bollettini di detto personale.

*Ufficio cerimoniale.* — Regola del cerimoniale. Lettere Reali. Credenziali. Lettere di richiamo. Pieni poteri. Privilegi ed immunità degli agenti diplomatici e consolari. Franchigie in materia doganale ai Regi agenti all'estero e agli agenti stranieri in Italia. Massimario. Visite e passaggi di Capi di Stato, Principi e autorità estere. Decorazioni nazionali ed estere. Libretti e richieste ferroviarie per il personale.

*Ufficio amministrativo.*

Reparto 1°.

Disegni di legge d'indole finanziaria e amministrativa, Decreti relativi a stipendi. Assegni ed indennità varie al personale del Ministero e carriere dipendenti.

Reparto 2°.

Amministrazione di vari fondi ospitalieri, di beneficenza e di sussidi a vedove e orfani di funzionari del Ministero. Spese per Commissioni di esami, missioni ed incarichi, contributi ed istituzioni diverse. Liquidazione di pensioni. Gestione dei fondi per l'acquisto, costruzione ed arredamento di sedi per le Regie rappresentanze all'estero.

Gestione della Concessione italiana di Tientsin.

### Reparto 3°.

Gestione dei fondi per gli stabili e locali ad uso dell'Amministrazione centrale; manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, arredamento. Inventari, rendiconti, conservazione e manutenzione del materiale mobile dell'Amministrazione centrale. Sorveglianza, disciplina e servizio del personale subalterno di ruolo e non di ruolo. Officina tipografica, operai, materiale, stampati e rilegature di registri per gli uffici. Spese d'ufficio, riscaldamento, illuminazione, vetture, cancelleria. Spese eventuali. Richieste al Provveditorato generale, Acquisti diversi. Contratti, contabilità relativa. Feste, ricevimenti. Forniture, disposizioni interne e relative spese. Corredi per Regi uffici all'estero, bandiere e stemmi, sigilli e ritratti delle Loro Maestà; contratti, ordinazioni e contabilità relative. Magazzino carta, oggetti cancelleria e stampati e contabilità relativa. Carteggio relativo ai predetti servizi.

### Reparto 4° (Cassa).

Custodia valori. Ritiri e assunzione in carico e successive spedizioni dei valori ed effetti scaduti nelle successioni dei connazionali all'estero o rimessi al Ministero per altre cause, e contabilità relativa. Decorazioni nazionali, acquisto, consegna e contabilità. Servizi delle anticipazioni e relativi rendiconti. Preparazione e distribuzione stipendi ed indennità fisse e compensi vari al personale del Ministero. Riscossioni e pagamenti vari.

*Ufficio Legalizzazione e passaporti.* — Legalizzazioni di atti. Corrispondenza e contabilità relativa. Passaporti diplomatici e ordinari. Visti consolari per l'entrata di stranieri nel Regno. Accordi internazionali sul regime di visti.

**Art. 2.** — In dipendenza del cambiamento di denominazione dell'attuale Direzione generale degli affari generali tutte le speciali attribuzioni demandate al Direttore generale degli affari generali dalle vigenti disposizioni s'intendono invece demandate al Direttore generale del personale, del cerimoniale e degli affari amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.*

*Atti del Governo, registro 223, foglio 153. — Granata.*

**Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, sulla riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.** (*Gazzetta Ufficiale* 1<sup>o</sup> maggio 1924, n. 103).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 12 novembre 1922, n. 1905, n. 565, e tutte le successive sue modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Il Consiglio superiore della marina mercantile ha sede presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile e ne è l'organo consultivo.

Art. 2. — Il Consiglio superiore è composto di 16 membri effettivi, undici dei quali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, scegliendoli fra i competenti nelle seguenti categorie:

Categoria I. — Membri del Parlamento nazionale, membri 4;

Categoria II. — Professori di diritto commerciale marittimo presso le Regie università o Istituti superiori, membri 1;

Categoria III. — Professori di economia politica presso le Regie università o Istituti superiori, membri 1;

Categoria IV. — Rappresentanti di Camere di commercio, membri 1;

Categoria V. — Armatori, membri 1;

Categoria VI. — Costruttori navali, membri 1;

Categoria VII. — Gente di mare, membri 1;

Categoria VIII. — Lavoratori dei porti, membri 1;

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I rimanenti cinque membri effettivi appartengono di diritto al Consiglio e sono:

1<sup>o</sup> Il Direttore generale della marina mercantile,

2<sup>o</sup> Il generale capo ispettore delle Capitanerie di porto;

3<sup>o</sup> Il direttore generale del commercio e della politica economica nel Ministero dell'economia nazionale;

4° Un commissario dell'emigrazione in rappresentanza del Commissariato generale dell'emigrazione, designato dal Ministro per gli affari esteri ;

5° Un ufficiale superiore di vascello rappresentante l'ufficio di Stato Maggiore dalla marina, da designarsi dal Ministro per la marina.

Il Consiglio ha un presidente e due vice-presidenti scelti fra i membri effettivi e nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile.

Il presidente e i vice-presidenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 3. — Il Commissario per i servizi della marina mercantile, di propria iniziativa, ed anche su proposta del presidente del Consiglio superiore, può nominare membri straordinari per una o più sedute, o per la trattazione di determinati argomenti, altri funzionari dello Stato, ovvero docenti in scienze giuridiche ed economiche nelle Regie università o negli Istituti superiori, o anche rappresentanti di categorie di industriali, professionisti e lavoratori del mare e dei porti, che abbiano speciale competenza negli argomenti in esame. Quando trattisi di esaminare progetti di porti o di arredamento degli stessi, sarà sempre chiamato un membro tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.

I membri straordinari non possono superare in una stessa seduta o per un determinato argomento, il numero di tre.

I membri straordinari hanno diritto a voto come membri effettivi.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sette membri effettivi, e le deliberazioni sono valide quando il numero dei votanti raggiunga il limite suindicato e siano adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4. — Oltre che sulle questioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla competenza del Consiglio superiore, esso è chiamato ad esprimere il suo parere, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, su ogni altro argomento riguardante la marina mercantile e i traffici marittimi e principalmente sugli schemi di provvedimenti legislativi e di regolamenti concernenti il commercio marittimo, la navigazione, il trasporto di merci e passeggeri, i porti, la pesca, le concessioni di demanio pubblico marittimo, la gente di mare e i lavoratori dei porti, l'organizzazione dei servizi centrali e locali.

Inoltre il Consiglio può esprimere voti e proporre al Ministro le riforme della legislazione, le inchieste e i provvedimenti che ri-

tencesse utili all'incremento delle industrie marittime nazionali ed agli interessi della gente di mare.

Art. 5. — In seno al Consiglio superiore di cui all'art. 2 il Commissario per i servizi della marina mercantile nominerà, con suo decreto, un Comitato permanente che sarà presieduto dal presidente o dal vice-presidente del Consiglio stesso, delegato di volta in volta dal presidente.

Il Comitato sarà composto oltre che dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio superiore della marina mercantile, dal Direttore generale della marina mercantile e da due membri effettivi scelti fra le categorie prima (membri del Parlamento), seconda e terza (professori di diritto commerciale e marittimo, e professori di economia politica).

Quando il Comitato permanente sia chiamato a dar parere sulle clausole da inserirsi nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali, o sull'interpretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse, saranno aggregati al Comitato, con diritto di voto, quali membri straordinari, uno o due professori presso le Regie università o Istituti superiori, più particolarmente versati nella materia da esaminare.

Le sedute del Comitato sono valide quando siano presenti almeno tre membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate a maggioranza di voti, a parità dei quali prevale il voto del presidente.

Art. 6. — Il Comitato permanente è chiamato a dar parere consultivo:

1° *Su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile:*

a) sulla interpretazione ed applicazione delle leggi e dei regolamenti nei riguardi della marina mercantile;

b) sulle clausole relative alla marina mercantile ed alla navigazione da inserire nei trattati di commercio e di navigazione e nelle convenzioni internazionali e sulla interpretazione ed applicazione dei trattati e delle convenzioni stesse per quanto riguarda la materia riflettente i servizi dipendenti dal Commissariato per i servizi della marina mercantile;

c) sulle questioni di massima che il Commissario per i servizi della marina mercantile ritenga di sottoporre al Consiglio superiore della marina mercantile senza averne obbligo di legge, quando esse, a suo giudizio, rivestano carattere di urgenza;

d) sulle materie la cui trattazione e risoluzione è demandata alla autorità politica ed amministrativa del Commissariato per i servizi della marina mercantile, sulle quali il Commissario ritenga opportuno di sentire l'avviso del Comitato;

e) sulle controversie e sulle questioni di carattere legale o di competenza, oppure che interessano più amministrazioni;

f) in via preventiva sulle riforme dei servizi del Commissariato.

2° *Su richiesta del Consiglio superiore della marina mercantile o del suo presidente;*

In via preliminare, sulle questioni sottoposte al Consiglio superiore dal Commissario per i servizi della marina mercantile delle quali il Consiglio stesso, od il presidente di esso, ritengano, di affidare al Comitato l'incarico di una analisi preventiva.

Inoltre, su richiesta del Consiglio, il Comitato è chiamato a curare la raccolta di elementi di studio e ad eseguire gli accertamenti e le indagini che il Consiglio stesso credesse di affidare al Comitato per servire allo svolgimento dei suoi lavori.

Art. 7. — Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qual volta esso lo ravvisi opportuno per lo svolgimento dei lavori. Può inoltre essere convocato dal Commissario per i servizi della marina mercantile quando lo ritenga necessario.

Art. 8. — L'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato permanente è unico. Esso dipende direttamente dal presidente del Consiglio superiore ed è costituito da un segretario e da un vice-segretario scelti fra il personale del Commissariato per i servizi della marina mercantile di grado non superiore al 7°. Esso ha la responsabilità della formazione dei verbali, della regolare tenuta di tutti gli atti, della corrispondenza e di tutto quanto altro si attiene allo svolgimento dei lavori del Consiglio e del Comitato.

Il segretario ed il vice-segretario sono nominati con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile; il vice-segretario sostituisce in tutto il segretario in caso di sua assenza o di impedimento.

Con decreto dello stesso Commissario per i servizi della marina mercantile, ove occorra, e su richiesta del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, può altresì essere nominato un vice-segretario aggiunto, da scegliersi fra i funzionari della carriera amministrativa anche all'infuori dell'Amministrazione del Commissariato della marina mercantile.

All'ufficio di segreteria è inoltre addetto quel numero di impiegati che il Commissario per i servizi della marina mercantile credesse di assegnarvi, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Art. 9. — Ai membri effettivi straordinari estranei all'Amministrazione dello Stato che intervengano alle sedute del Consiglio superiore ed a quelle del Comitato permanente, sarà usato il trattamento economico massimo previsto dal disposto dell'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre al rimborso delle spese di viaggio per quelli residenti fuori Roma.

Art. 10. — Per l'attuazione del presente decreto lo stanzia-

mento del capitolo 86 del bilancio della Marina per l'esercizio 1923-24 è aumentato di L. 40.000 e quello del corrispondente capitolo negli esercizi successivi di L. 100.000.

Tali aumenti verranno compensati con corrispondenti economie su altri capitoli dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua versione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

**Regio-decreto legge 1 maggio 1924, n. 767. Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione** (*Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1924, n. 125).

VITTORIO EMANUELE III,

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i nostri decreti in data 19 luglio 1923, n. 1866, e 6 dicembre stesso anno, n. 2825;

Considerato che gli ispettori centrali e regionali ed i delegati provinciali dell'emigrazione dei quali venne autorizzata l'assunzione in servizio provvisorio conforme ai Nostri decreti sopra indicati hanno fatto buona prova e portato notevoli risultati pratici nei servizi relativi alla vigilanza sull'emigrazione, all'arruolamento della mano d'opera per l'estero ed all'istruzione pratica professionale degli emigranti;

Ritenuta la necessità di confermare la validità dei decreti su citati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'autorizzazione data al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio dipendente dal Commissariato gene-

rale dell'emigrazione ispettori centrali, regionali e delegati provinciali dell'emigrazione.

Le spese saranno imputate ai capitoli 20, 21, 38 e 55 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per lo esercizio finanziario 1923-1924 ed ai capitoli corrispondenti ai bilanci degli esercizi venturi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

MUSSOLINI.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

---

**Deliberazione della Corte dei Conti sul Conto Consuntivo del Fondo per l' Emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923.**

### LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA A SEZIONE UNITE

Nell'adunanza del 20 maggio 1924;

Presidente il Procuratore Generale;

Udita la relazione del consigliere Fiastrì sul conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1922-23;

Veduto il conto suddetto;

Veduta l'approvazione da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza, istituita giusta l'art. 65 del Testo Unico 13 novembre 1919 n. 2205;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate, ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti precedenti e nei riassunti generali trasmessi alla Corte;

Ritenuto che le spese ordinarie e pagate durante l'esercizio suddetto, concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio;

Vista la legge 13 novembre 1919 n. 2205, l'art. 64 del regolamento per la gestione amministrativa contabile del fondo per la emigrazione, approvato con Decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonchè le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016 ed il regolamento, approvato con Decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074;

#### DICHARA

regolare in conformità delle sue scritture, il Conto Consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1922-23.

Delibera di inviare al Ministero degli Affari Esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento.

*Il Presidente*

fo PEANO

*Il Segretario Generale*

fo GRANATA

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 19 APRILE 1924 n. 35

## OGGETTO

Procedura per il visto  
sul passaporti pel Canadá

*Ai RR. Consoli Generali e Consoli in Francia e nel Belgio*

È stato fatto il quesito a questo Commissariato circa la procedura da seguire in confronto di quei connazionali, residenti all'estero, che si rivolgono ai RR. Uffici Consolari per ottenere il visto per il Canadá.

Occorre, anzitutto, ricordare che secondo le ultime disposizioni del Governo canadese possono essere ammessi in quel territorio gli stranieri appartenenti alle seguenti categorie :

1) agricoltori, che dimostrino alle Autorità di immigrazione canadesi di recarsi colà per dedicarsi effettivamente all'agricoltura e di averne i mezzi sufficienti :

2) i salariati agricoltori e le donne di servizio, che provino di immigrare nel Canadá per esercitarvi realmente il loro mestiere, di avere impiego assicurato ed i mezzi sufficienti per mantenersi fino alla destinazione finale ;

3) moglie e figli minori di anni 18 di persona già residente in Canadá ed in grado di provvedere al mantenimento dei congiunti.

Tutti gli individui di nazionalità italiana appartenenti alle suddette categorie debbono, peraltro, soddisfare ai requisiti richiesti dalla legge comune di immigrazione, che si riassumono come segue : a) buona costituzione fisica ; b) ottima moralità ; c) sapere leggere l'italiano ; d) avere il viaggio pagato sino al luogo dove sono diretti.

Ove sussistano queste condizioni, le SS. LL. sono autorizzate a rilasciare il « visto » per l'anzidetta destinazione tutte le volte, però, si tratti di connazionali che vogliano realmente trasferirsi e stabilirsi al Canadá, abbiano risieduto per almeno un trimestre in codesta giurisdizione consolare ed abbiano pure la garanzia del « visto » da parte del Commissario canadese dell'immigrazione ovvero dell'Ufficio britannico corrispondente, senza del quale non potranno, in nessun caso, sbarcare in Canadá.

Le SS. LL. vorranno compiacersi di far menzione nel passaporto, al momento dell'apposizione del visto, dell'affidamento ricevuto

da parte del Rappresentante del Governo canadese, limitando per conseguenza, la concessione ai soli casi nei quali non possa sorgere dubbio relativamente allo sbarco delle persone che in quel Dominio desiderano trasferirsi.

Prego favorirmi un cenno di ricevuta della presente.

De Michelis.

CIRCOLARE 23 APRILE 1924 n. 34

OGGETTO

Delegati provinciali  
dell'emigrazione

*Ai RR. Ispettori ed Uffici dell'emigrazione nel Regno*

Trasmetto l'elenco dei Delegati dell'emigrazione istituiti a norma del R. decreto n. 1636 del 19 luglio 1923 sulla vigilanza e tutela dell'emigrazione.

A detti Delegati sono state affidate, a titolo di esperimento, come fiduciari di questo Commissariato generale, mansioni di vigilanza, controllo e tutela dell'emigrazione.

È mio intendimento che queste attribuzioni si intendano per il momento limitate a disimpegnare incarichi di ordine, di osservazione e di informazioni utili per l'Amministrazione Centrale specialmente in rapporto alle condizioni, ai bisogni, alle esigenze ed alle caratteristiche dell'emigrazione nelle provincie loro affidate. In altre parole desidero, cioè, che in un primo tempo i signori Delegati provinciali cerchino di osservare, studiare e riferire senza preoccuparsi di dare sviluppo a quella parte di funzione attiva che essi potranno prendere in seguito e in conformità delle istruzioni che verranno impartite da questa Amministrazione Centrale.

Tra gli altri compiti è stato assegnato al Delegato provinciale il funzionamento della cattedra ambulante dell'emigrazione che avrà inizio quanto prima. Ciò dovrà in un primo tempo, servire non soltanto a far conoscere alle masse dei nostri lavoratori la legge ed il regolamento sull'emigrazione e lo spirito a cui dette disposizioni si informano, ma anche a far loro apprezzare il vivo e continuo interessamento del Commissariato nella risoluzione dei problemi che più direttamente li interessano. Dovranno segnalare cioè l'opera di vigilanza, tutela e controllo affidate al Commissariato generale sia

nel Regno come durante il viaggio ed all'estero; l'istituzione delle scuole professionali e la valorizzazione dell'emigrante. Tutto ciò senza trascurare quelle altre informazioni di carattere generale destinate a migliorare non solo materialmente, ma anche moralmente la nostra emigrazione. Istruire l'emigrante ed infondergli fiducia negli organi tutori che, lungi dal creare ostacoli alla sua volontà di procurare vantaggioso lavoro sui mercati esteri, tale volontà integrano ed assistono.

Poichè nello svolgimento del lavoro affidato ai Delegati provinciali e specialmente quando questi inizieranno la visita ai Comuni delle provincie per il funzionamento della Cattedra Ambulante dell'emigrazione, raccoglieranno oltre che informazioni d'indole generale utili a questa Amministrazione Centrale, anche richieste di chiarimenti sui servizi messi sotto il diretto controllo delle SS. LL., ho invitato i detti Delegati, qualora l'opera loro abbia bisogno di aiuto e consiglio nel disbrigo ordinario delle pratiche d'ufficio, di rivolgersi pure per informazioni ai nostri Uffici.

Alle SS. LL., che con tanto interesse e competenza esplicano il compito loro affidato, rivolgo pertanto l'invito di portare il benevolo ed utile aiuto ai Delegati provinciali, che come fiduciari di questa Amministrazione Centrale, devono contribuire con efficacia ed utilità all'opera di perfezionamento dei servizi, condizione questa indispensabile per poter svolgere nel campo emigratorio quella politica di coordinamento e disciplina dall'emigrazione dove l'interesse del singolo deve conciliarsi con quello delle Nazioni, accoppiando alla tutela dell'emigrante la massima valorizzazione della sua mano d'opera.

Naturalmente le SS. LL. potranno sempre valersi per indagini ed informazioni utili alla risoluzione delle pratiche di Loro competenza, dell'opera dei Delegati Provinciali sia che si tratti della vigilanza sull'emigrazione clandestina come dell'arruolamento della mano d'opera per l'estero o dell'istruzione pratica professionale degli emigranti.

Avverto che per la corrispondenza diretta a questi nuovi collaboratori del Commissariato generale dell'emigrazione è stata accordata la franchigia postale. — De Michelis.

## Elenco dei Delegati Provinciali dell'emigrazione alla data 1° aprile 1924.

N. d'ordine	Provincia assegnata	COGNOME E NOME DEL TITOLARE	Altre provincie temporanea- mente assegnate	Recapito ufficiale
1	Ancona	Pecorella cav. dott. Gino . . .	Pesaro-Macerata	Ancona, presso il Municipio
2	Aquila	De Paulis cav. Salvatore. . .	—	Aquila, Piazza S. Giusta, Palazzo Dragonetti
3	Avellino	Archidiacono avv. Nicola. . .	—	Avellino, presso il Municipio
4	Bari	Amendola cav. avv. Domenico	—	Bari, presso il Municipio
5	Benevento	Buonanni comm. dott. Saverio.	—	Benevento, presso il Municipio
6	Bergamo	Gerall avv. Marco. . . . .	—	Bergamo, presso il Municipio
7	Brescia	Bartoli-Avveduti comm. ing. Orazio	Cremona	Brescia, presso Amm. Prov. Palazzi Broletto
8	Bologna	Del Lungo avv. Giovanni . . .	Ferrara Ravenna-Forlì	Bologna, presso la R. Prefettura
9	Campobasso	D'Aloja dott. Giuseppe . . .	—	Campobasso, Palazzo della Provincia
10	Caserta	Midilli sig. Antonino . . . . .	—	Caserta, presso il Municipio
11	Catania	Carfi dott. Mario . . . . .	—	Delegato Provinciale dell'emigrazione, Catania
12	Chieti	Maiano dott. Alfredo . . . . .	—	Chieti, presso il Municipio
13	Como	Alberini cav. uff. Leo. . . . .	—	Como, via Cesare Cantù 13
14	Cosenza	Fortunato dott. cav. Alfonso . .	Circondari di Cotrone e di Catanzaro	Catanzaro, presso il Municipio
15	Cuneo	Balliano avv. Giuseppe . . . .	—	Cuneo, presso il Municipio
16	Firenze	Manzi cav. Alberto. . . . .	Arezzo	Firenze, presso la R. Prefettura
17	Fiume	Morini rag. Salvatore. . . . .	—	Fiume, via Giov. Bovio, 3
18	Lucca	Sardi conte cav. uff. Carlo . . .	Massa-Pisa- Livorno	Lucca, via Burlamacchi 19
19	Novara	Velo Don Giacomo . . . . .	Alessandria	Novara, Palazzo del Mercato
20	Padova	Pesavento rag. Valentino . . .	Rovigo	Padova, presso il Municipio

N. d'ordine	Provincia assegnata	COGNOME E NOME DEL TITOLARE	Altre provincie temporanea- mente assegnate	Recapito ufficiale
21	Parma	Bagatto sig. Ugo . . . . .	Piacenza - Pa- via-Mantova	Parma, Delegato Provin- ciale dell'emigrazione
22	Perugia	Blunno comm. prof. Michele . .	Ascoli Piceno	Roma, Commissariato gene- rale dell'emigrazione
23	Reggio Calabria	Megali dott. Giuseppe . . . .	Circondario di Monteleone e Nicastro	Reggio Calabria, presso il Municipio
24	Salerno	Di Marino dott. Domenico . .	—	Salerno, presso il Municipio
25	Sassari	Canzio cav. Gino . . . . .	Cagliari	Cagliari, presso il Municipio
26	Siena	Ostini comm. prof. Giuseppe .	Grosseto	Roma, Commissariato gene- rale dell'emigrazione
27	Siracusa	Bongiovanni comm. Costantino.	Caltanissetta	Siracusa, presso il Municipio
28	Taranto	Sivo sig. Tommaso . . . . .	Lecce	Taranto, presso il Municipio
29	Teramo	De Leone prof. cav. dott. Nicola	—	Penne, Villino De Leone
30	Udine	D'Este cav. dott. Giorgio . .	Venezia	Venezia, presso il Municipio
31	Vicenza	Marsilli nob. avv. Francesco .	—	Vicenza, presso il Municipio
32	Verona	Accettella comm. Ettore . . .	—	Verona, presso la R. Pre- fettura
33	Trapani	Paternostro avv. Giuseppe . .	Girgenti	Palermo, Via Macqueda 128

## CIRCOLARE 26 APRILE 1924, N. 35

## OGGETTO

Elenco degli Ispettorati  
ed Uffici dipendenti dal C. G.

*Ai Signori Delegati provinciali dell'emigrazione*

Trasmetto, allegato alla presente, l'elenco degli Ispettorati ed Uffici dipendenti da questo Commissariato generale, ai quali le SS. LL. potranno rivolgersi per aiuto e consiglio nel disbrigo ordinario delle pratiche di ufficio e dai quali potranno ricevere incarichi, sia che si tratti della vigilanza sull'emigrazione clandestina, come dell'arruolamento della mano d'opera per l'estero, o dell'istruzione pratica professionale degli emigranti,

L'attività spiegata sia per le funzioni in generale **Loro** affidate come per gli incarichi ricevuti da quest'Amministrazione Centrale o dagli Uffici dipendenti, dovrà poi venir riassunta in un breve rapporto settimanale, lasciando naturalmente fermo l'obbligo di riferire, sempre con separato rapporto, su ogni singola questione.

Il rapporto dovrà dare una visione sintetica e completa dell'attività svolta dalle SS. LL. nel disimpegno delle delicate ed importanti mansioni cui attendono.

Dovendo tutti i rapporti formare oggetto di un unico rapporto riassuntivo, è necessaria la uniformità nella ripartizione della materia che dovrà venire divisa secondo appresso :

- a) — Mercato del lavoro e statistica del movimento emigratorio.
- b) — Emigrazione clandestina.
- c) — Istruzione professionale degli emigranti.
- d) — Cattedra ambulante dell'emigrazione.
- e) — Rapporti con le autorità locali.
- f) — Altri argomenti.

Mi dia assicurazione. — De Michelis.

**Elenco dei RR. Uffici  
dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione in Italia.**

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	SEDE	INDIRIZZO
1	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Genova	Via Balbi (Palazzo Reale)
2	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Napoli	Immacolatella Nuova
3	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Trieste	Via Cassa di Risparmio, n. 12
4	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Palermo	Via Cavour 5
5	Ispettorato dell'emigrazione . . .	Messina	Via 1° Settembre, 73
6	Ufficio Regionale e di transito per l'emigrazione.	Milano	Stazione Centrale
7	Ufficio Regionale e di transito per l'emigrazione.	Torino	Stazione Porta Nuova
8	Ufficio Regionale e servizio Confine	Ventimiglia	Stazione ferroviaria
9	Servizio Regionale per il Veneto e Venezia Tridentina.	Treviso	Via Vittorio Emanuele, n. 21

## OGGETTO

Ammissione di agricoltori  
nel Canada.

*Ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. Agli uffici dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione nel Regno.*

Le disposizioni emanate dal Governo del Canada per regolare l'ammissione degli stranieri nel territorio del Dominio, consentono lo sbarco, fra gli altri, agli agricoltori che dimostrino alle Autorità di immigrazione di recarsi colà per dedicarsi effettivamente all'agricoltura e di averne i mezzi sufficienti.

In armonia di questa disposizione, il Commissariato non ha avuto ragione di ostacolare l'espatrio al Canada di quegli agricoltori i quali disponendo di una scorta minima di denaro, che si è calcolata in ragione di 500 dollari, fossero decisi impiegarlo al Canada nell'acquisto di piccoli lotti di terreno e col proposito di dedicarsi essi stessi all'agricoltura.

Senonchè l'applicazione che taluni agenti di emigrazione hanno creduto di dare alle disposizioni della legge canadese ha fatto sorgere l'illusione in quanti sono disposti a trasferirsi all'estero che bastasse il requisito della scorta minima di denaro, più sopra indicata, per conseguire non solo l'ammissione nel Dominio, ma l'assicurazione di andare ad acquistare chi sa quali possedimenti e realizzare una fortuna fantastica.

Allo scopo di prevenire le possibili delusioni e mettere in guardia i nostri lavoratori contro ogni pericoloso allettamento, è doveroso far conoscere, a chiunque, nella qualità di agricoltore, si accinga a trasferirsi al Canada, che non basta essere in possesso di una certa somma di denaro, per poter iniziare al Canada un'azienda agricola, ma occorre, principalmente, avere la preparazione e la capacità di potere tradurre in effetto un simile proposito.

Occorre, in sostanza, che un'iniziativa del genere non sia la conseguenza di una improvvisata decisione, ma sia, invece, il risultato di un deliberato e ponderato programma attraverso la conoscenza che l'interessato può avere della località in cui desidera impiegare il proprio denaro, sia direttamente, per l'eventuale precedente soggiorno al Canada, sia indirettamente, attraverso notizie, referenze o affidamenti di persone del posto, di non dubbia fiducia e serietà.

Ove non si abbiano elementi positivi per decidere l'impiego proficuo del proprio denaro l'iniziativa non può avere alcun successo e per di più si può andare incontro alla reiezione dal porto di sbarco, ove le Autorità canadesi dovessero riportare l'impressione di

aver da fare con gente sperduta ed incapace di dedicarsi all'agricoltura, e senza concetto sicuro dello scopo da conseguire.

Per gli agricoltori che vanno al Canada, con l'intenzione di dedicarsi effettivamente all'agricoltura ed impiantare una azienda agricola, questo Commissariato non ha ritenuto di dover subordinare il rilascio del passaporto, com'è prescritto per gli altri lavoratori ammissibili, alla produzione di un atto di richiamo vistato dal R. Ispettore dell'emigrazione in Ottawa, ma resta fermo l'obbligo nelle autorità circondariali di P. S. di esigere *sempre* il certificato di *assicurato imbarco* e di accertare, mediante una rapida inchiesta la posizione del richiedente, anche per quanto si riferisce alla sua capacità ed alla sua preparazione al fine di poter impiegare il suo denaro in una impresa, della quale egli deve essere a cognizione prima di accingersi al viaggio, per non sprecare le sue risorse durante il tempo che gli dovesse occorrere per orientarsi nel paese dove arriva.

Durante i mesi della buona stagione e cioè da maggio ad ottobre, il richiedente dovrà dichiarare di essere disposto, subito dopo lo sbarco, ad impiegarsi come *salariato agricolo*, qualora non potesse subito dare esecuzione al proposito di stabilirsi per suo conto quale proprietario agricoltore. In questo caso si potrà usare qualche maggiore larghezza.

Sono sicuro che, mercè l'attiva ed accorta cooperazione delle autorità di P. S. e di quelle dipendenti da questo Commissariato, sarà precisato in quali limiti e con quali cautele si potrà svolgere la emigrazione dei nostri agricoltori al Canada per impedire ogni imprudente decisione che si risolverebbe in un danno economico per gli emigranti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente. — De Michelis.

# BIBLIOGRAFIA

## EMIGRAZIONE

DOTT. IMRE FERENCZI. — *Die internationale Wanderungsfrage und die Statistik*. Estratto dagli « *Jahrbücher für nationalökonomie und Statistik* » — Jena, 1923.

Il Dott. Ferenczi, docente privato a Ginevra, esamina in questo suo studio il problema emigratorio in relazione alla statistica, rilevando anzitutto la mancanza di una statistica internazionale dell'emigrazione, la quale dovrebbe dipendere, per l'avvenire, da alcuni fattori e principalmente dallo sviluppo di una razionale politica migratoria internazionale in generale. Si ferma quindi sul concetto generico delle migrazioni sia esterne che interne, delle quali determina le caratteristiche, definendo, agli scopi della statistica comparata internazionale, come emigrante « qualunque viaggiatore il quale lasci intravedere la propria intenzione di stabilirsi, valendosi della libertà di emigrare, all'Estero o nelle Colonie, allo scopo di guadagnarsi da vivere per un determinato periodo di tempo, ovvero di stabilirsi poi in altra terra più lontana, collo stesso proposito, senza riguardo alla sua nazionalità o se il viaggio sia fatto per terra o per mare ».

G. MOLTENI. — *La fase odierna del problema dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti N. A.*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e discipline ausiliarie* — marzo 1924.

## LAVORO

FRANCHI DOTT. STANISLAO. — *Persia*, in « *Mercurio* » — anno III, n. 2.

In una lettera da Teheran, il corrispondente della rassegna torinese dà qualche notizia sulla situazione generale della Persia, rilevando come il paese sembra essersi avviato verso un'era di restaurazione economica e sociale, che, se non sopravvengono nuove crisi, gli permetterà di rifarsi del profondo disagio in cui si è dibattuto in questi ultimi anni.

« Restaurando le sue finanze, migliorando le sue comunicazioni, dando incremento alla piccola industria locale ed aprendo le porte al capitale straniero per la valorizzazione delle ricchezze minerarie », la Persia può permettere qualche utile impiego di attività italiana, soprattutto in « quelle piccole imprese che non possono incontrare l'ostacolo politico inglese o quello russo ».

L'A. ne addita quattro, « perfettamente consone alle capacità italiane », e cioè : trasporti automobilistici ; manutenzioni stradali ; industria della sericoltura nelle provincie del nord ; organizzazione, finanziamento e direzione dell'artigianato artistico locale.

Egli ritiene che tali imprese « darebbero lavoro a operai meccanici e conduttori d'automobili ; ad abili sorveglianti, capimastri, terrazzieri, tecnici ; a contadini per la cultura del gelso in quelle regioni del nord da cui, per tanti anni, si esportarono, per buone cifre, bozzoli e sete grezze ; a maestranze della sericoltura e della filatura ».

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. — *L'inspection du travail. Le développement et le régime actuel de l'organisation dans les différents pays* — Geneve 1923.

L'applicazione della legislazione sul lavoro in ogni paese è questione di considerevole importanza per coloro i quali s'interessano del progresso sociale ; poichè una legislazione non applicata è affatto inoperosa. Tale questione presenta particolare interesse per l'Organizzazione internazionale del Lavoro. Infatti trovasi stipulato nella parte XIII del Trattato di Pace, costitutivo dell'Organizzazione, che « ogni stato dovrà creare un servizio di ispezione, che comprenderà anche delle donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e regolamenti sulla protezione dei lavoratori ».

Il problema dell'applicazione della legislazione del lavoro nei diversi paesi è stato esaminato dalla Conferenza internazionale del Lavoro nell'ottobre scorso. Esso è stato messo in relazione con una raccomandazione adottata dalla Conferenza che stabiliva i principi generali dell'organizzazione dell'ispezione del lavoro.

L'ufficio internazionale del Lavoro su questo argomento ha testè pubblicato, sotto il titolo sopra indicato, un rapporto completo, in cui si espone lo sviluppo storico e l'organizzazione attuale dell'ispezione del lavoro in 25 paesi differenti.

Il rapporto comprende per ogni paese, 6 parti ; la prima tratta dell'organizzazione dell'ispezione, cioè della situazione in cui il paese trovasi per l'amministrazione pubblica, per la sua divisione territoriale, gerarchia ed organizzazione interna del suo lavoro. Il secondo capitolo tratta dei poteri dei funzionari dell'ispezione e delle condizioni nelle quali esercitano le loro funzioni, specialmente in ciò che concerne il diritto d'accesso nelle imprese, il diritto di pubblicare le istruzioni o le ordinanze e di accordare deroghe, e la procedura giudiziaria in materia di contravvenzioni alle leggi che disciplinano il lavoro. Il terzo capitolo tratta del reclutamento dei funzionari dell'ispezione, il quarto dei lavori che loro incombono, il quinto dei loro rapporti cogli altri funzionari chiamati a collaborare per la protezione del lavoro. Il sesto tratta dei servizi di ispezione facoltativa che, in alcuni paesi, hanno il compito, sia di vegliare all'applicazione di alcune misure, sia di adempiere ad altri scopi determinati e rientranti nel campo della protezione del lavoro.

VARIE

*Società Nazionale « Dante Alighieri » : Origini, incremento, scopi.* — Roma, 1924.

In elegante opuscolo che porta sulla copertina il medaglione di Colui che « mostrò ciò che potea la lingua nostra », il Consiglio centrale della D. A. ha raccolto alcune pagine introduttive sottoscritte da G. Zaccagnini ; lo Statuto del Sodalizio ; informazioni utili per la propaganda ; norme pratiche per i comitati, nei quali è pure edito uno schema di regolamento interno ; un cenno sulla medaglia d'oro Villari ; un elenco delle scuole e delle

biblioteche della « Dante », ed altre notizie utili per la conoscenza dei suoi nobili propositi e della sua magnifica attività.

Non senza commozione si leggono le informazioni che lo Zaccagnini presenta nelle pagine d'introduzione, circa le origini e le successive fortune della *Dante Alighieri*, che pochi, del resto, conoscono così profondamente come lui, un benemerito del grande sodalizio. Da umili principii la Dante Alighieri, aprendosi la via « con fatica, tra molte diffidenze, tra parecchia indifferenza, tra non poche paure », è pervenuta ad essere la possente organizzazione di cui i soci sono ora più di settantamila, ed il bilancio, « non più stretto tra i cancelli delle poche migliaia di lire del principio », s'allarga in cifre rilevanti.

Lo Zaccagnini ricorda che prima della guerra la *Dante*, se pure, in larghissimo giro, svolgeva una feconda attività per tutelare e diffondere la cultura italiana, « più intensamente, ostinatamente », — con un'azione « diuturna, tenace, poco nota al più » — operava nelle regioni nostre d'oltre confine. « Dopo la guerra di liberazione, egli aggiunge, l'opera della *Dante* non è compiuta. Essa permane per consolidare quella delle armi nelle terre che sentirono per troppo tempo la violenza sopraffattrice straniera; essa permane, con nuova luce di diffusione, di protezione, di idealità, per le colonie nostre vicine e lontane per tener alto dovunque il sentimento d'Italianità ».

Per questa mirabile fatica d'ogni giorno, in cui la sorregge la più schietta fede nei destini nazionali, la *Dante* chiede « nuovo vigore di consensi e nuovi aiuti di assistenza generosa », che in tanto e così confortante rifiorire di idealità patrie non le potranno certo mancare.

